Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 152

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 6 giugno 1977 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1977, n. **258.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Domenico, in Crotone.

N. 258. Decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Crotone 6 ottobre 1975, integrato con dichiarazione 1° dicembre stesso anno, relativo all'erezione della parrocchia di S. Domenico, in Crotone (Catanzaro).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *maggio* 1977
Registro n. 12 *Interno, foglio n.* 102

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1977, n. **259.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Maria Assunta e di S. Giovanni evangelista, in Foligno.

N. 259. Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Foligno 1° settembre 1975, integrato con dichiarazione di pari data, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Maria Assunta, in frazione Scopoli del comune di Foligno (Perugia), e di S. Giovanni evangelista, in frazione Cupoli dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1977
Registro n. 12 *Interno, foglio n.* 151

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1977, n. 260.
Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di Nostra Signora del Santo Rosario di Pompei, in Livorno.

N. 260. Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di Nostra Signora del Santo Rosario di Pompei, in Livorno.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1977
Registro n. 12 Interno, foglio n. 156

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1977, n. 261.
Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa di San Luigi, in Sandonaci.

N. 261. Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa di San Luigi, in Sandonaci (Brindisi).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1977
Registro n. 12 Interno, foglio n. 152

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1977, n. 262.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Gabriele dell'Addolorata, in Fermo.

N. 262. Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Fermo 2 febbraio 1976, integrato con due dichiarazioni 17 febbraio e 5 aprile 1976, relativo all'erezione della parrocchia di S. Gabriele dell'Addolorata, in località Campiglione della frazione Valtenna del comune di Fermo (Ascoli Piceno).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1977
Registro n. 12 Interno, foglio n. 153

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1977, n. 263.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Francesco d'Assisi, in Termoli.

N. 263. Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Termoli 1° aprile 1976, integrato con dichiarazione 10 maggio stesso anno, relativo all'erezione della parrocchia di S. Francesco d'Assisi, in Termoli (Campobasso).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1977
Registro n. 12 Interno, foglio n. 155

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1976.
Approvazione del settimo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Siracusa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 3 ottobre 1912, con il quale venne approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Siracusa;

Visti il decreto luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 5341, registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1917, registro n. 7 Lavori pubblici, foglio n. 2425; il regio decreto 1° dicembre 1934, n. 5374, registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1935, registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 20; il regio decreto 18 giugno 1936, n. 3562, registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1936, registro n. 12 Lavori pubblici, foglio n. 152; il regio decreto 4 marzo 1937, n. 7020, registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1937, registro n. 6 Lavori pubblici, foglio n. 233; il regio decreto 14 ottobre 1938, n. 5599, registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1938, registro n. 24 Lavori pubblici, foglio n. 385; il decreto luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 367, registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1945, registro n. 5 Lavori pubblici, foglio n. 308, con i quali vennero rispettivamente approvati il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche di detta provincia;

Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1967, n. 4280(65), con il quale è stata disposta la pubblicazione dello schema del settimo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia medesima;

Visti gli atti dell'istruttoria esperita su tale schema, a norma delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche, dai quali risulta che sono state presentate le seguenti opposizioni:

1) da parte del sig. Giampiccolo Giovanni, in proprio e nella qualità di presidente del condominio Trivella Inziti-Cataudo, nell'interesse di tutti i condomini, con atto 1° novembre 1967, avverso l'inclusione del pozzo Inziti-Cataudo, riportato al n. 215 dello schema di elenco in esame, in quanto le acque rinvenute non presentano i caratteri di pubblicità, tenuto conto che sono state estratte artificialmente mediante trivellazioni e impianti costosissimi, con i quali si emunge la esigua portata di l/sec. 22, utilizzata per irrigare Ha 105 di terreno;

2) da parte della ditta Galifi Giuliana e Caruso Salvatore, con atto 2 novembre 1967, avverso l'inclusione del pozzo indicato al n. 226 dell'elenco, in quanto si tratta di acque rinvenute a mezzo di trivellazione, edotte con impianto di sollevamento ed utilizzate a mezzo di condotte di proprietà dei ricorrenti; in seguito la portata del pozzo in parola è progressivamente diminuita, fino a cessare del tutto nel 1967;

3) da parte della Sincat - Società industriale catanese, con atti 2 novembre 1967, numeri 4808 e 4809, avverso l'inclusione in elenco dei pozzi di cui ai numeri 230, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 243, 245, 247, 248, 249, 251 e 254 perchè abbandonati ed inutilizzabili, e dei pozzi di cui ai numeri 229, 231, 232, 242, 246, 250, 252 e 253 perché le acque estraibili, per le loro caratteristiche (salmastre) non hanno attitudine ad uso di pubblico generale interesse;

4) da parte del sig. Magnano di San Lio Matteo, con atto 15 dicembre 1967, pervenuto all'ufficio del genio civile di Siracusa il 18 dicembre 1967, avverso l'inclusione del pozzo n. 225 dell'elenco, in quanto le acque utilizzate per uso irriguo e antibrina, non hanno carattere di demanialità;

5) da parte della società Pozzo trivellato Borgesia, con atto 3 novembre 1967, pervenuto all'ufficio del genio civile di Siracusa il 20 novembre 1967, avverso l'inclusione del pozzo Borgesia di cui al n. 219 di elenco, in quanto l'acqua estratta, pur essendo destinata alla irrigazione di un vasto comprensorio di agrumeti fra i più produttivi dell'isola, non è suscettibile ad usi di pubblico generale interesse;

Considerato che delle opposizioni prodotte avverso l'iscrizione di alcune risorse idriche nell'elenco delle acque pubbliche in esame, quelle n. 1) e n. 2) sono infondate e come tali da respingere, in quanto nonostante gli elementi in contrario esposti dagli opponenti, le acque in questione hanno dimostrato la loro attitudine ad usi di pubblico generale interesse: infatti, seppure con portata alquanto discontinua negli ultimi anni, particolarmente siccitosi, le acque medesime hanno consentito la trasformazione agraria di vaste estensioni di terreno;

Considerato che l'opposizione n. 3) della Sincat è da accogliere e sono quindi da cancellare dallo schema di elenco i pozzi indicati, compresi quelli di cui ai numeri 235 e 255 che non sono stati riportati nell'opposizione poiché hanno un elevatissimo tasso di salinità che ne rende praticamente impossibile l'utilizzazione, e che pertanto non presentano attitudine ad uso di pubblico generale interesse;

Considerato che le opposizioni n. 4) e n. 5), riguardanti rispettivamente i pozzi n. 225 e n. 219 dell'elenco in questione, sono inammissibili dal punto di vista formale, in quanto presentate fuori dei termini di legge, venuti a scadere il 6 novembre 1967; dette opposizioni sarebbero poi comunque da respingere in quanto proprio l'utilizzazione irrigua di vasti comprensori, che viene fatta delle acque estratte dai due pozzi in parola, tenuto conto delle portate emungibili, dimostra la loro indiscutibile attitudine ad usi di pubblico generale interesse, come indicato dal più volte citato art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso con il voto n. 1443 dell'11 settembre 1969;

Visti gli articoli 1 e 103 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici e gli articoli 1 e 2 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Accolte le opposizioni di cui al n. 3) e respinte quelle di cui ai numeri 1), 2), 4) e 5), è approvato il settimo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Siracusa, giusta l'unito esemplare vistato dal Ministro proponente che è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1976

LEONE

GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1977
Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 214

SETTIMO ELENCO SUPPLETIVO DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	*Annotazioni*
1	2	3	4	5	6
96 - *bis*	Cava Saranna infl. n. 96	Cava Bebbio	Noto	Dallo sbocco alle origini	
98 - *bis*	Sorgente Cannizzola infl. n. 98	Cava del Signore	Id.	L'intera portata	
98 - *ter*	Sorgente Castelluccio	—	Id.	Id.	
117 - *bis*	Vallone Tilibelli infl. n. 117	Cava Carnalivari	Avola	Dallo sbocco alle origini compresa la sorgente Tilibelli e minori	
133 - *quater*	Sorgente Acquanova Mentola	—	Noto	L'intera portata	
136 - *bis*	Canale Fontana Mortilla infl. n. 136	Fiume Ciano	Siracusa	Dallo sbocco alle origini comprese le sorgenti Fontana Mortilla e minori	
137 - *bis*	Acquedotto del Ninfeo	—	Id.	Tutto il suo sviluppo sotterraneo	
174 - *bis*	Cava Sorgente Decimo o Dricmo infl. n. 174	Cava Belluzza	Melilli	Dallo sbocco alle origini compresa la sorgente Decimo o Dricmo	

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	*Annotazioni*
1	2	3	4	5	6
209 - *ter*	Sorgente Sigona Grande infl. n. 209	Benante	Lentini	Dallo sbocco alle origini	
215	Pozzo Insiti Cataudo	—	Francofonte	L'intera portata	
216	Pozzo Insiti Saporito	—	Id.	Id.	
217	Pozzo Fornazzo-Fagone-Malaccia	—	Id.	Id.	
218	Pozzo S. Giovanni-Gratile	—	Id.	Id.	
219	Pozzo Borgesia-Di Grazia	—	Id.	Id.	
220	Pozzo S. Giovanni-Falcone	—	Id.	Id.	
221	Pozzo Cotugno-Eras	—	Id.	Id.	
222	Pozzo Cozzarelli-Comune Francofonte	—	Id.	Id.	
223	Pozzo S. Mauro-Comune di Lentini	—	Carlentini	Id.	
224	Pozzo Tirirò-Monaco	—	Lentini	Id.	
225	Pozzo Ponterotto Resca-Magnano S. Lio	—	Id.	Id.	
226	Pozzo S. Antonio-Galifi	—	Id.	Id.	
227	Pozzo Targia-Liquigas	—	Siracusa	Id.	
228	Pozzo Targia-Eternit	—	Id.	Id.	
229	Pozzo Fontana Mortilli Fico Sincat 22°	—	Id.	Id.	
230	Pozzo Fontana Mortilli Fico Sincat 29°	—	Id.	Id.	
231	Pozzo Bagnoli Sincat 11°	—	Melilli	Id.	
232	Pozzo Penisola Magnisi - Es.Pe.Si	—	Id.	Id.	
233	Pozzo Megara Giannalena - Cementeria 1°	—	Augusta	Id.	
234	Pozzo Megara Giannalena - Cementeria 2°	—	Id.	Id.	
235	Pozzo Bufalaro Tifeo 2°	—	Id.	Id.	
236	Pozzo Bufalaro Tifeo 3°	—	Id.	Id.	
237	Pozzo Bufalaro Tifeo 5°	—	Id.	Id.	

Visto, *il Ministro per i lavori pubblici*
GULLOTTI

(4886)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1975.

Aumento dei gettoni di presenza per i componenti delle commissioni sanitarie provinciali e regionali per l'accertamento delle invalidità civili, del sordomutismo e delle minorazioni visive.

IL MINISTRO PER LA SANITA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 26 maggio 1975, n. 165, concernente, tra l'altro, le modifiche e le integrazioni della legge 30 marzo 1971, n. 118, della legge 26 maggio 1970, n. 381 e della legge 27 maggio 1970, n. 382, in materia di istituzione e composizione delle commissioni sanitarie provinciali e regionali per l'accertamento delle invalidità civili, del sordomutismo e delle minorazioni visive;

Visto l'art. 5 della predetta legge 26 maggio 1975, n. 165, che stabilisce la durata in carica delle commissioni, ed attribuisce al Ministero della sanità, di concerto con quello del tesoro, il compito di fissare con decreto la misura del gettone di presenza spettante ai componenti delle commissioni estranei alla pubblica amministrazione;

Visto l'art. 2 della legge 5 giugno 1967, n. 417, modificativa del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Considerata l'importanza e la responsabilità degli adempimenti richiesti ai singoli componenti delle commissioni sanitarie;

Ritenuto di fissare la misura del gettone di presenza da corrispondersi per ogni giornata di sedute ai componenti estranei alla pubblica amministrazione in lire 5000, integrato nella misura di L. 1000 per ogni soggetto visitato;

Ritenuto altresì di fissare per ogni giornata di sedute la misura dei gettoni di presenza in L. 3000 per gli altri componenti, ove non ne siano esclusi da apposita norma legislativa ed, in particolare, dalle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nell'amministrazione dello Stato e nella legge 15 novembre 1973, n. 734, relativa alla concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

A ciascun componente delle commissioni di cui alle premesse estraneo alla pubblica amministrazione viene corrisposto per ogni giornata di sedute un gettone di L. 5000, integrato nella misura di L. 1000 per ciascun soggetto visitato.

Art. 2.

Agli altri componenti delle commissioni di cui alle premesse, che ne abbiano titolo, viene corrisposto per ogni giornata di sedute un gettone di L. 3000.

Roma, addì 13 ottobre 1975

Il Ministro per la sanità
GULLOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1976
Registro n. 7 Sanità, foglio n. 147

(5433)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1977.

Modificazione al piano regolatore generale degli acquedotti concernente variante allo schema n. 48 di adduzione previsto per il consorzio acquedotto « Comunità montana bellunese » della regione Veneto.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO, PER LE FINANZE, PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE E PER LA SANITÀ

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 129, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale degli acquedotti;

Vista la proposta avanzata dal consorzio acquedotto « Comunità montana bellunese » per modificare le previsioni del suddetto piano in merito al proprio fabbisogno idrico;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 581/74 emesso nella adunanza del 10 ottobre 1975;

Sentito il parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Sentita la regione interessata;

Decreta:

Art. 1.

E' deliberata a termini della legge 4 febbraio 1963, n. 129, la variante allo schema n. 48 di adduzione previsto per il consorzio acquedotto « Comunità montana bellunese » della regione Veneto, indicata negli uniti prospetti che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Gli atti e gli elaborati relativi alla variante indicata nell'articolo precedente, saranno depositati per gli effetti di cui all'art. 3 della citata legge n. 129, presso il provveditorato alle opere pubbliche di Venezia e lasciati in visione — per novanta giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana — a chi vi abbia interesse.

Roma, addì 1° marzo 1977

Il Ministro per i lavori pubblici
GULLOTTI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

Il Ministro per le finanze
PANDOLFI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Il Ministro per la sanità
DAL FALCO

INDICE RIEPILOGATIVO PER COMUNE

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	Abitanti prevedibili al 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	Previsioni per l'approvvigionamento al 2015						NOTE
							Da esistenti acquedotti			Da nuovi acquedotti			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100 000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Belluno	31.403	50.000	11.500	167,00	98,50	68,50	23	48/1-15	98,50	23	48/16-17	68,50	(1) Vedi elenco aggiuntivo.
Lentiai	2.706	2.841	300	4,76	8,90	—	23	62/1-5	8,90	—	—	—	(1) Id.
Limana	3.701	4.233	250	6,45	7,00	—	23	56	7,00	—	—	—	(1) Id.
Mel	7.640	8.022	2.000	18,95	14,95	4,00	23	57/1-13	14,95	23	44	4,00	(1) Id.
Sedico	7.245	9.350	2.000	19,00	17,00	2,00	23	48/52/1-3	17,00	23	48/17	2,00	(1) Id.
Sospirolo	4.216	4.427	700	7,54	11,50	—	23	48/47	11,50	—	—	—	(1) Id.
Trichiana	4.115	4.231	1.600	8,90	6,20	2,70	23	58/1-5	6,20	23	48/17	2,70	(1) Id.

Visto, *il Ministro per i lavori pubblici*
GULLOTTI

ELENCO DELLE ACQUE DA RISERVARE

N. d'ordine dello schema di adduzione	Risorse idriche utilizzate: N. Foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s. l. m.)	Portata da riservare (l/sec)	Dati riferiti ai singoli comuni: Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. Foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	NOTE
			USI CIVILI								
			Consorzio acquedotto « Comunità montana bellunese »								
48	23	48/17	Sorg. Val Clusà - La Valle	695	(1) 8,00	Belluno	23	BL	48	28,50	(1) Vedi anche elenco aggiuntivo.
			Sorg. Val Vescovà - Sedico	600	(1) 20,00	Limana	23	»	56	—	(1) Id.
			Sorg. Rio dei Molini - Sedico	625	(1) 2,00	Trichiana	23	»	58	2,70	(1) Id.
			Sorg. Val di Piero - Sedico	780	(1) 3,20	Lentiai	23	»	62	—	(1) Id.
			Sorg. Sampoi - Limana	312	(1) 2,70	Mel	23	»	57	—	(1) Id.
						Sedico	23	»	52	2,00	
						Sospirolo	23	»	47	—	
			ELENCO AGGIUNTIVO								
			Consorzio acquedotto « Comunità montana bellunese »								
48	23	48/17	Sorg. Val Clusà - La Valle	695	108,57	Belluno	23	BL	48	49,12	
			Sorg. Val Vescovà - Sedico	600	20,00	Limana	23	»	56	12,00	
			Sorg. Rio dei Molini - Sedico	625	7,00	Trichiana	23	»	58	13,30	
			Sorg. Val di Piero - Sedico	780	22,35	Lentiai	23	»	62	17,50	
			Sorg. Sampoi - Limana	312	7,40	Mel	23	»	57	26,00	
						Sedico	23	»	52	30,00	
						Sospirolo	23	»	47	10,00	
					(2) 201,22					191,12	(2) L'eccesso di l/sec 10,10 è da considerarsi riserva per lo ente gestore cui spetterà di attribuirla secondo la contingente convenienza o necessità.

Visto, *il Ministro per i lavori pubblici*
GULLOTTI

(5552)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1977.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Altopascio.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Lucca per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 17 novembre 1975 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona di Sibolla nel comune di Altopascio;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Altopascio (Lucca);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo:

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico, perché per l'aspetto e la conformazione del terreno, delle acque, della vegetazione di eccezionale importanza scientifica, presenta un cospicuo carattere di bellezza naturale unito al pregio della rarità con grande valore estetico e tradizionale anche per la spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano. Tale zona costituisce, con il lago di Sibolla, un complesso veramente eccezionale, la cui integrità occorre venga efficacemente salvaguardata;

Decreta:

La zona del lago di Sibolla sita nel territorio del comune di Altopascio (Lucca) ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, n. 3, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

partendo dall'edicola (dedicata a Maria V.) sita sulla via Ponte alle Ciliege, fatta costruire da don Valentino Lupori nel 1903 segue la mezzeria della via di Ponte a Pini (m 1290) fino alla località Ponte a Pini nei pressi del torrente Pescia di Collodi, al numero civico 2 di via Torre Salese (casa degli eredi Moschini); di qui segue la mezzeria della via Torre Salese (metri 1040) fino all'incrocio tra la strada Romana detta delle Capanne e via Torre Salese; da qui segue la mezzeria della strada Romana detta delle Capanne (m 1450 c.a.) fino al ponte sul fosso del Molino, sito al termine della via Sandroni ed all'inizio della strada Romana detta delle Capanne, nei pressi del Colorificio Cever; da qui prosegue per m 50 in perpendicolare alla mezzeria del fosso del Molino, sulla sponda destra, e quindi piegando a nord, corre parallela a detta mezzeria (m 1370 circa) mantenendosi a distanza di m 50 dalla medesima, finché giunta all'altezza dell'edicola dedicata a Maria V., sita sulla via Ponte alle Ciliege (punto di partenza), piega verso di essa chiudendo così il perimetro della zona considerata.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Lucca.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Pisa curerà che il comune di Altopascio provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939 n. 1497.

Roma, addì 20 aprile 1977

p. *Il Ministro*: SPITELLA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI LUCCA

L'anno millenovecentosettantacinque (1975) e questo giorno di lunedì diciassette (17) del mese di novembre è stata convocata, in Lucca, presso la sede della provincia, una adunanza della commissione per la protezione delle bellezze naturali, per discutere, tra l'altro, il seguente ordine del giorno:

esame proposta vincolo della zona di Sibolla in comune di Altopascio.

(*Omissis*).

E' assente il sindaco del comune di Altopascio.

(*Omissis*).

Il presidente, essendo gli intervenuti in numero legale, dichiara aperta la seduta e propone l'esame del predetto argomento posto all'ordine del giorno.

(*Omissis*).

Dopodiché il presidente ritiene di dover riassumere l'oggetto trattato, nel seguente provvedimento del quale dà lettura sottoponendolo all'approvazione dei presenti:

LA COMMISSIONE

Udita la relazione del presidente;

(*Omissis*).

Delibera:

A) D'imporre il vincolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, n. 3, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, su di una superficie, sita in comune di Altopascio (Lucca) e determinata da una linea immaginaria che partendo dall'edicola (dedicata a Maria V) sita sulla via Ponte alle Ciliege, fatta costruire da don Valentino Lupori nel 1903 segue la mezzeria della via di Ponte a Pini (m 1290) fino alla locolità Ponte a Pini nei pressi del torrente Pescia di Collodi, al numero civico 2 di via Torre Salese (casa degli eredi Moschini); di qui segue la mezzeria della via Torre Salese (m 1040) fino all'incrocio tra la strada Romana detta delle Capanne e via Torre Salese; da qui segue la

mezzeria della strada Romana detta delle Capanne (m 1450 c.a.) fino al ponte sul fosso del Molino sito al termine della via Sandroni ed all'inizio della strada Romana detta delle Capanne, nei pressi del Colorificio Cever; da qui prosegue per m 50 in perpendicolare alla mezzeria del fosso del Molino, sulla sponda destra, e quindi piegando a nord, corre parallela a detta mezzeria (m 1370 circa) mantenendosi a distanza di m 50 dalla medesima, finché giunta all'altezza dell'edicola dedicata a Maria V., sita sulla via Ponte alle Ciliege (punto di partenza), piega verso di essa chiudendo così il perimetro della zona considerata;

(*Omissis*).

Terminata la lettura, il presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento.

Nessuno avendo chiesto di parlare, pone allora ai voti, per alzata di mano, la deliberazione sopra riportata che risulta successivamente approvata all'unanimità dei componenti la commissione presenti e votanti.

(*Omissis*).

(5217)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1977.

Concessione del premio alla nascita dei vitelli in applicazione del regolamento (CEE) n. 871/77 del consiglio del 26 aprile 1977.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 871/77 del consiglio del 26 aprile 1977 che, nell'ambito degli interventi previsti dal regolamento (CEE) n. 805/68 del consiglio del 27 giugno 1968, istituisce un premio alla nascita dei vitelli per la campagna 1977-78, in prosecuzione del regime di premio di cui al regolamento (CEE) n. 620/76;

Visto il proprio decreto 13 aprile 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblicia italiana n. 107 del 23 aprile 1976, con il quale, per la campagna di commercializzazione 1976-77, è stato dato corso alla corresponsione del premio alla nascita dei vitelli a far data dal 3 marzo 1976 fino al 2 marzo 1977;

Visto il regolamento (CEE) n. 927/77 della commissione del 29 aprile 1977 recante modalità di applicazione del citato regolamento (CEE) n. 871/77;

Considerato che in applicazione del predetto regolamento (CEE) n. 927/77, al fine di non creare soluzione di continuità tra la campagna di commercializzazione 1976-77 e quella 1977-78, è opportuno stabilire al 3 marzo 1977, ai sensi del punto 3) art. 1 di detto regolamento, l'inizio del periodo di dodici mesi per la concessione del premio alla nascita dei vitelli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1968, che affida all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., i compiti di organismo di intervento nel mercato derivanti dall'entrata in vigore del citato regolamento (CEE) n. 805/68, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine;

Visto l'art. 9 della legge 31 marzo 1971, n. 144;

Ritenuta la necessità di provvedere alla emanazione delle occorrenti norme di applicazione delle suindicate disposizioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della concessione del premio alla nascita dei vitelli previsto dai regolamenti (CEE) n. 871/77 e n. 927/77 citati nelle premesse, il periodo di applicazione dello stesso premio ha inizio il 3 marzo 1977 e termina il 2 marzo 1978.

Art. 2.

Alla corresponsione del premio di cui all'art. 1 provvede l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., a seguito di domanda del premio, da presentarsi alla nascita del vitello da parte dell'allevatore detentore della vacca genitrice, il quale si impegni a mantenere in vita per almeno sei mesi il vitello stesso. Detto impegno può essere trasferito ad altri con notifica del trasferimento da parte dell'allevatore detentore della vacca genitrice allo stesso ufficio di cui al comma successivo, presso il quale è stata presentata la domanda di premio.

La domanda di cui al comma precedente va presentata all'ispettorato agrario provinciale competente per territorio o ad altro ufficio o istituzione cui le regioni o provincie autonome abbiano affidato le funzioni previste dal presente decreto, entro trenta giorni dalla nascita del vitello.

Per i vitelli nati nel periodo dal 3 marzo 1977 alla data di applicazione delle presenti disposizioni il termine di presentazione delle domande decorre da quest'ultima data, determinata ai sensi dell'art. 4 del presente decreto.

Ai sensi dell'art. 2 del regolamento (CEE) n. 927/77, il vitello va identificato mediante fascetta auricolare entro i sessanta giorni successivi alla nascita. Nel caso di impossibilità del rispetto di detto termine, in relazione a quanto previsto dal comma precedente, deve essere dimostrato che il vitello sia nato in azienda.

Il premio viene pagato in unica soluzione all'allevatore entro i sessanta giorni successivi al riconoscimento del diritto al premio stesso, a condizione che il vitello sia stato marcato e previo accertamento della sua permanenza in vita al sesto mese di età.

Art. 3.

Al fine di assicurare l'uniforme applicazione della disciplina di concessione del premio su tutto il territorio nazionale l'A.I.M.A. comunicherà alle regioni e alle provincie autonome di Trento e Bolzano, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, nell'ambito delle loro potestà, le esigenze alle quali deve corrispondere la collaborazione degli ispettorati provinciali dell'agricoltura o degli altri uffici o istituzioni cui le regioni o provincie autonome abbiano affidato, con atto specifico, le funzioni previste dal presente decreto.

Art. 4.

Per data di applicazione delle disposizioni relative alla concessione del premio di cui all'art. 1 si intende, agli effetti della decorrenza del termine stabilito all'art. 2 per la presentazione della domanda per i vitelli nati tra il 3 marzo 1977 e tale data, quella di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per ciascuna regione o provincia autonoma, delle disposizioni regionali di competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1977

Il Ministro: MARCORA

(6013)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Casier

Con decreto 3 novembre 1976, n. 1665, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Casier (Treviso), segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. VII mappali 109 1/2 (mq 20), 121 1/2 (mq 320) e 122 1/2 (mq 30) della superficie complessiva di mq 370 ed indicati nell'estratto di mappa rilasciato il 22 settembre 1975 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Treviso; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(5950)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Roccapiemonte

Con decreto 3 novembre 1976, n. 1667, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Roccapiemonte (Salerno), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 3 mappale 315 della superficie di mq 1065 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 19 gennaio 1976 dall'ufficio tecnico erariale di Salerno; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(5945)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Montechiarugolo

Con decreto 28 ottobre 1976, n. 1136, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno estromesso dall'alveo del torrente Parma in comune di Montechiarugolo (Parma), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 33 mappale 283 (già 267 parte) della superficie di mq 3940 ed indicato nella planimetria rilasciata il 20 gennaio 1976 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Parma; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(5946)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno nei comuni di Mogliano Veneto e di Preganziol

Con decreto 3 novembre 1976, n. 1664, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno costituito dall'ex alveo dello scolo Zermason segnato nel catasto del comune di Mogliano Veneto (Treviso), al foglio n. VIII mappale 323 (già 51 1/3) e nel catasto del comune di Preganziol (Treviso), al foglio n. VII mappale 88 (già 61 1/2) della superficie complessiva di mq 30 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 15 febbraio 1975 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Treviso; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(5944)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Treviso

Con decreto 3 novembre 1976, n. 1624, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno di nuova formazione creatosi in seguito all'interrimento di un fossato che costeggia ad ovest il viale Luzzati in comune di Treviso, segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. VII mappali 1533 (mq 150), 1534 (mq 790) e 1535 (mq 24) della superficie complessiva di mq 964 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 29 settembre 1975 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Treviso; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(5942)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di relitti in comune di Roncade

Con decreto 3 novembre 1976, n. 1663, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di relitti resisi disponibili in seguito al tombamento di un tratto del fiume Musestre in comune di Roncade (Treviso), segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. VII mappali 255/b (mq 482) e 256 già 335 1/2 (mq 1032) della superficie complessiva di mq 1514 ed indicati nell'estratto di mappa rilasciato il 4 febbraio 1976 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Treviso; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(5948)

Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Liguria

Con decreto ministeriale 9 maggio 1977, n. 1229, il dott. Vincenzo Terribile è stato nominato membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Liguria, in sostituzione del dott. Oreste Goffredi.

(5941)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di diritto commerciale, di diritto comune, di istituzioni di diritto privato, di procedura penale e di diritto costituzionale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna sono vacanti le seguenti cattedre:

1) diritto commerciale;
2) diritto comune;
3) istituzioni di diritto privato;
4) procedura penale;
5) diritto costituzionale,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6134)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa agricola « La Moderna », in Granozzo

Con decreto ministeriale 16 maggio 1977, il dott. Benito Sagona è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola « La Moderna », in Granozzo (Novara), sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto in data 19 agosto 1975, in sostituzione del rag. Sergio Nobili che non ha accettato l'incarico.

(5940)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Terni ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 28 maggio 1977, la provincia di Terni, viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di lire 465.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3923/M)

Autorizzazione al comune di Valledoria ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 28 maggio 1977, il comune di Valledoria (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 12.387.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3926/M)

Autorizzazione al comune di Narni ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 28 maggio 1977, il comune di Narni (Terni), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 214.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3933/M)

Autorizzazione al comune di Cisterna di Latina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 28 maggio 1977, il comune di Cisterna di Latina (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 137.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3934/M)

Autorizzazione al comune di Feltre ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 28 maggio 1977, il comune di Feltre (Belluno), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 74.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3935/M)

Autorizzazione al comune di Collepardo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 28 maggio 1977, il comune di Collepardo (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.285.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3936/M)

Autorizzazione al comune di Muccia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 maggio 1977, il comune di Muccia (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 53.020.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3914/M)

Autorizzazione al comune di Urbisaglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 26 maggio 1977, il comune di Urbisaglia (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 92.276.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3922/M)

Autorizzazione al comune di Missaglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 maggio 1977, il comune di Missaglia (Como), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 82.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3924/M)

Autorizzazione al comune di Verano Brianza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 maggio 1977, il comune di Verano Brianza (Milano), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3925/M)

Autorizzazione al comune di Carpinone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 maggio 1977, il comune di Carpinone (Isernia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3928/M)

Autorizzazione al comune di Montaquila ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 maggio 1977, il comune di Montaquila (Isernia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3929/M)

Autorizzazione al comune di Cepagatti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 maggio 1977, il comune di Cepagatti (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 108.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3930/M)

Autorizzazione al comune di Pizzone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 maggio 1977, il comune di Pizzone (Isernia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3931/M)

Autorizzazione al comune di Aquino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 maggio 1977, il comune di Aquino (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.170.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3937/M)

Autorizzazione al comune di Accumoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 maggio 1977, il comune di Accumoli (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.055.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3938/M)

Autorizzazione al comune di Castel Sant'Angelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 maggio 1977, il comune di Castel Sant'Angelo (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3941/M)

Autorizzazione al comune di Comunanza ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 26 maggio 1977, il comune di Comunanza (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 28.698.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3911/M)

Autorizzazione al comune di Frontone ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 26 maggio 1977, il comune di Frontone (Pesaro-Urbino), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 19.985.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3912/M)

Autorizzazione al comune di Augusta ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 maggio 1977, il comune di Augusta (Siracusa), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 28.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3913/M)

Autorizzazione al comune di Codroipo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 maggio 1977, il comune di Codroipo (Udine), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 51.092.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3915/M)

Autorizzazione al comune di Cenadi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 maggio 1977, il comune di Cenadi (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 15.189.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3916/M)

Autorizzazione al comune di Villaurbana ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 28 maggio 1977, il comune di Villaurbana (Oristano), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 25.590.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3917/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 106

Corso dei cambi del 2 giugno 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	885,50	885,50	885,40	885,50	885,50	885,55	885,60	885,50	885,50	885,50
Dollaro canadese	838,50	838.50	838 —	838,50	838,60	838,50	838,05	838,50	838,50	838,50
Franco svizzero	354,84	354,84	355,20	354,84	355 —	354,82	355,11	354,84	354,84	354,85
Corona danese	147,21	147,21	147,30	147,21	147,20	147,22	147,25	147,21	147,21	147,20
Corona norvegese	169,15	169,15	169 —	169,15	169,10	168,62	169,16	169,15	165,15	169,15
Corona svedese	202,21	202,21	202,25	202,21	202,20	202,22	202,23	202,21	202,21	202,20
Fiorino olandese	359,84	359,84	360,15	359,84	359,90	359,90	360,08	359,84	359,84	359,85
Franco belga	24,582	24,582	24,61	24,582	24,58	24,54	24,59	24,582	24,582	24,60
Franco francese	179,22	179,22	179,37	179,22	179,25	179,21	179,23	179,22	179,22	179,20
Lira sterlina	1521,20	1521,20	1522 —	1521,20	1521,10	1521,40	1521,15	1521,20	1521,20	1521,20
Marco germanico	376,13	376,13	376,25	376,13	376,17	376,12	376,12	376,13	376,13	376,15
Scellino austriaco	52,787	52,787	52,83	52,787	52,80	52,75	52,812	52,787	52,787	52,80
Escudo portoghese	22,95	22,95	22,92	22,95	22,89	22,92	22,90	22,95	22,95	22,95
Peseta spagnola	12,838	12,838	12,84	12,838	12,82	12,83	12,826	12,838	12,838	12,38
Yen giapponese	3,202	3,202	3,2050	3,202	3,20	3,19	3,204	3,202	3,202	3,20

Media dei titoli del 2 giugno 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	80,625
Redimibile 3,50 % 1934	99,300
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,050
» 5 % (Ricostruzione)	99,125
» 5 % (Riforma fondiaria)	98,175
» 5 % (Città di Trieste)	91,925
» 5 % (Beni esteri)	91,650
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,350
» 5,50 % » » 1968-83	79,875
» 5,50 % » » 1969-84	75,175
» 6 % » » 1970-85	77,800
» 6 % » » 1971-86	76,025
» 6 % » » 1972-87	74,750
» 9 % » » 1975-90	82,775
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	83,950
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	92,725
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	87,725
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,150
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	76,075
» poliennali 7 % 1978	94,225
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	90,675
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	89,250
» » 9 % 1980	87,650

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 giugno 1977

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	885,55
Dollaro canadese	838,275
Franco svizzero	354,975
Corona danese	147,23
Corona norvegese	169,155
Corona svedese	202,22
Fiorino olandese	359,96
Franco belga	24,586
Franco francese	179,225
Lira sterlina	1521,175
Marco germanico	376,125
Scellino austriaco	52,799
Escudo portoghese	22,925
Peseta spagnola	12,832
Yen giapponese	3,203

REGIONE LOMBARDIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Iseo

Con deliberazione della giunta regionale 8 marzo 1977, n. 8255, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante, ex art. 43 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51, al piano regolatore generale del comune di Iseo (Brescia), adottata con deliberazione del consiglio comunale 30 dicembre 1975, n. 157.

(5720)

Varianti integrative al piano di zona del Consorzio intercomunale milanese per l'edilizia economica e popolare interessante il comune di Milano.

Con deliberazione della giunta regionale 22 febbraio 1977, n. 8015, resa esecutiva ai sensi di legge, sono state approvate alcune varianti integrative al piano consortile delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del Consorzio intercomunale milanese per l'edilizia economica e popolare interessanti i lotti numeri 69 e 78 e lo stralcio del lotto n. 68 del comune di Milano.

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune e della segreteria del Consorzio intercomunale milanese per l'edilizia economica e popolare a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(5721)

PREFETTURA DI BOLOGNA

Riconoscimento della personalità giuridica dell'«Associazione di cultura e di studio italo-americana - Amici della Johns Hopkins», in Bologna.

Con decreto del prefetto della provincia di Bologna 20 aprile 1977, n. A/710/Div. I, per delega ricevuta dal Ministero degli affari esteri, viene riconosciuta la personalità giuridica della «Associazione di cultura e studio italo-americana - Amici della Johns Hopkins», in Bologna, via Belmeloro n. 11, e ne viene approvato lo statuto.

(5768)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognomi nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/7888 del 20 giugno 1929, con il quale il cognome del sig. Marass Mario, nato a Trieste il 29 dicembre 1883, venne ridotto nella forma italiana di «Marassi», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Francesca Mosco ed ai figli Massimo, Carolina, Mario e Aldo;

Vista la domanda in data 22 aprile 1977, corredata della prescritta documentazione, con la quale il nipote del predetto, sig. Marassi Sandro, nato a Trieste il 10 marzo 1956 e qui residente in via dei Giuliani, 2, chiede la restituzione del proprio cognome dalla forma italiana in quella originaria di «Marass», posseduto dal padre Aldo prima dell'emanazione del decreto sopra indicato;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti del figlio di Aldo, sig. Marassi Sandro, il cui cognome, pertanto, è resituito nella forma originaria di «Marass».

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 18 maggio 1977

Il prefetto: MOLINARI

(5722)

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/7888 del 20 giugno 1929, con il quale il cognome del sig. Marass Mario, nato a Trieste il 29 dicembre 1883, venne ridotto nella forma italiana di «Marassi», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Francesca Mosco ed ai figli Massimo, Carolina, Mario e Aldo;

Vista la domanda in data 22 aprile 1977, corredata della prescritta documentazione, con la quale il nipote del predetto, sig. Marassi Paolo, nato a Trieste il 25 gennaio 1947 e qui residente in via Matteucci, 7, chiede la restituzione del proprio cognome dalla forma italiana in quella originaria di «Marass», posseduto dal padre Aldo prima dell'emanazione del decreto sopra indicato;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti del figlio di Aldo, sig. Marassi Paolo, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Marass».

Eguale restituzione in pristino viene fatta per il cognome Marassi assunto dalla moglie del predetto, de Savorgnani Maria Novella, nata a Cagliari il 29 giugno 1947.

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 18 maggio 1977

Il prefetto: MOLINARI

(5723)

IL PREFETTO

Visto il decreto del prefetto di Fiume n. 16756-30 del 16 dicembre 1931, con il quale il cognome del sig. Klein Tarik, nato a Fiume il 14 maggio 1903, residente a Massa Lombarda (Ravenna), in viale della Costituzione, 43, venne ridotto nella forma italiana di «Piccoli» a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, con estensione alla moglie Violetta Podreka ed alle figlie Eleonora e Lidia;

Vista la domanda in data 30 aprile 1977, corredata della prescritta documentazione, con la quale il predetto chiede la restituzione del proprio cognome dalla forma italiana in quella originaria di «Klein»;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Vista la lettera n. K.8 di data 5 agosto 1959, con la quale il Ministero dell'interno ha delegato questa prefettura per la revoca dei decreti di riduzione di cognomi in forma italiana a suo tempo adottati dai prefetti delle province di Pola, Fiume e Zara;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti del sig. Piccoli Tarik, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Klein».

Eguale restituzione in pristino viene fatta per il cognome Piccoli assunto dalla moglie del predetto, Podreka Violetta, nata ad Abbazia il 28 dicembre 1905.

Il sindaco di Massa Lombarda è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 18 maggio 1977

Il prefetto: MOLINARI

(5724)

CONCORSI ED ESAMI

CAMERA DEI DEPUTATI

Concorso pubblico, per esami, a trentuno posti di impiegato della carriera esecutiva, ruolo servizi stenodattilografici, con la qualifica di applicato stenodattilografo.

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione dell'ufficio di presidenza adottata nella riunione del 12 maggio 1977;

Visti gli articoli 2, 4, 26, 30, 32, 33 e 34 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a trentuno posti di impiegati della carriera esecutiva della Camera dei deputati, ruolo servizi stenodattilografici, con lo stato giuridico ed il trattamento economico iniziale della carriera stabiliti dal regolamento dei servizi e del personale della Camera e con la qualifica di applicato stenodattilografo.

Dieci dei posti messi a concorso sono riservati ai dipendenti di ruolo, non di ruolo e a prestazione della Camera che prendano parte al concorso e risultino idonei con un punteggio finale almeno pari alla media dei punteggi finali attribuiti a tutti i candidati che abbiano conseguito l'idoneità.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso della licenza di istituto di istruzione secondaria di primo grado. I candidati devono aver compiuto gli anni 18 e non aver superato i 32 anni di età. Nessun limite di età è stabilito per i dipendenti della Camera.

I requisiti suddetti devono essere posseduti alla data del 1° giugno 1977.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* gli aspiranti dovranno far pervenire al Segretario generale della Camera domanda in carta bollata da L. 1500 nella quale, secondo lo schema esemplificativo allegato, dovranno dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il possesso di sana e robusta costituzione fisica;

il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti o, se non iscritti, i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

se abbiano riportato condanne penali;

il titolo di studio conseguito;

la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

le lingue straniere conosciute ai fini della prova di dattilografia facoltativa;

gli eventuali titoli che diano diritto a preferenze nella formazione della graduatoria;

gli estremi del documento di identità del quale sono provvisti (ove il concorrente non sia in possesso di tale documento, alla domanda dovrà essere allegata una fotografia autenticata nelle forme di legge);

se intendano sostenere la prova di dattilografia in lingua straniera.

La firma apposta dal concorrente in calce alla domanda dovrà essere autenticata nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 5 (*Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1968, n. 23).

Le domande che non contengano tutte le indicazioni previste dai commi precedenti non saranno ritenute valide ai fini della ammissione al concorso.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Non si terrà conto comunque delle domande che, anche se prodotte in tempo utile, pervengano sessanta giorni dopo la pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'amministrazione della Camera dei deputati potrà richiedere ai candidati la presentazione, prima delle prove di esame, dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti e dei titoli indicati nella domanda e sottoporre i candidati stessi ad accertamenti sanitari prima della chiamata in servizio.

I candidati saranno ammessi a sostenere una prova a carattere selettivo consistente in risposte scritte a quesiti sull'ordinamento costituzionale italiano (nozioni generali, con speciale riguardo alle attribuzioni ed al funzionamento del Parlamento), nonchè di cultura generale con riferimento a problemi di attualità.

I candidati che nella prova suddetta abbiano conseguito un punteggio non inferiore a 21/30 saranno ammessi a sostenere le seguenti prove tecniche e scritte:

A) Prova di dattilografia in lingua italiana sotto dettatura per la durata di sei minuti alla velocità di trecento battute al minuto.

B) Prova di stenografia in lingua italiana (stenoscrizione sotto dettatura alla velocità media di novanta parole al minuto, per la durata di cinque minuti, e successiva dattiloscrizione del testo).

C) Tema di storia italiana dal 1861 ad oggi.

I candidati che nelle prove tecniche e scritte avranno conseguito un punteggio medio non inferiore a 21/30 con non meno di 18/30 in ciascuna prova saranno ammessi alle prove orali.

Le prove orali vertono sulle seguenti materie:

A) Aritmetica elementare.

B) Nozioni elementari sull'ordinamento amministrativo dello Stato.

C) Nozioni sull'organizzazione amministrativa interna della Camera.

Saranno considerati idonei i candidati che nelle prove orali avranno conseguito un punteggio medio non inferiore a 21/30 con non meno di 18/30 in ciascuna prova.

Il punteggio finale risulterà dalla media delle medie dei voti conseguiti nella prova selettiva, nelle prove tecniche e scritte e nelle prove orali e sarà espresso in trentesimi con idoneità a 21/30.

E' in facoltà dei candidati di chiedere nella domanda di ammissione al concorso di essere sottoposti a prove di dattilografia in lingue straniere.

In aggiunta al punteggio finale sarà valutato fino ad un massimo di un punto (con venti centesimi di punto, al massimo, per ciascuna lingua) il risultato della prova di dattilografia in lingue straniere che, facoltativamente i candidati avranno sostenuto.

Nella formazione definitiva della graduatoria costituirà titolo di preferenza, a parità di punti, l'appartenenza del vincitore o dell'idoneo al personale della Camera dei deputati; in ogni altro caso saranno applicate le disposizioni di legge che stabiliscono titoli di preferenza nei concorsi a pubblico impiego.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

La commissione ammetterà i candidati al concorso, disporrà le prove di esame, deciderà sull'ammissione dei concorrenti alle prove selettive, tecniche e scritte, nonchè alle prove orali, stabilirà la graduatoria finale dei candidati.

I concorrenti dichiarati vincitori sono tenuti a presentare, entro trenta giorni dalla data di immissione in servizio e sotto pena di decadenza, i seguenti documenti redatti in carta bollata e, ove occorra, debitamente vidimati e legalizzati ai sensi di legge:

1) certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del comune ove l'aspirante ha abituale residenza;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato dei carichi pendenti;

6) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici e non è incorso in alcuna delle cause che ne impediscano il godimento ai termini delle disposizioni vigenti;

7) i titoli di studio dichiarati nella domanda di ammissione.

Tuttavia coloro che sono impiegati di ruolo di un'amministrazione dello Stato sono esenti dalla presentazione dei documenti fino al n. 6) compreso.

I vincitori chiamati in servizio saranno sottoposti ad un periodo di prova della durata di un anno, prorogabile di un altro anno, e saranno collocati in ruolo se avranno superato la prova stessa.

Durante il periodo di prova avranno gli stessi doveri del personale di ruolo e godranno dello stesso trattamento economico iniziale.

Al termine del periodo di prova il Presidente della Camera delibererà sulla conferma in ruolo. In caso di mancata conferma il licenziato avrà diritto ad una indennità pari a due mensilità del trattamento economico goduto durante il periodo di prova, ovvero a quattro mensilità se il periodo di prova sia stato prorogato. In caso di conferma il periodo di prova sarà valido a tutti gli effetti.

Il regolamento dei servizi e del personale, che detta norme per lo stato giuridico ed economico dei dipendenti della Camera dei deputati, è ostensibile presso il servizio del personale della Camera dei deputati.

Roma, addì 26 maggio 1977

Il Presidente: INGRAO

Il Segretario generale: MACCANICO

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi su carta da bollo da L. 1500).

Al Segretario generale della Camera dei deputati - Palazzo Montecitorio - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . nato a . . . . (provincia di . .) il . . . . . e residente in . . . (provincia di . . .) via . . . . n. . . (c.a.p. . .), chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a trentuno (31) posti di impiegato della carriera di stenodattilografia della Camera dei deputati, con lo stato giuridico e con il trattamento economico iniziale della carriera stabiliti dal regolamento dei servizi e del personale della Camera dei deputati.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è in possesso di sana e robusta costituzione fisica;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (oppure: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .);

4) non ha riportato condanne penali, né ha procedimenti penali pendenti (*a*);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . in data . . . .;

6) è in possesso dei seguenti altri titoli di attività professionale, di uffici esercitati, ecc., conseguito presso . . . . in data . .;

7) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . . . (*b*);

8) non ha prestato servizio presso amministrazioni statali, ovvero presta servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . presso la quale è stato assunto il . . ovvero ha prestato servizio presso l'amministrazione . . . con la qualifica di . . . . . dal . . al . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego e di lavoro);

9) non è stato destituito o dispensato da una pubblica amministrazione, né è mai decaduto da altro impiego statale (*c*);

10) ai fini della maggiorazione della preferenza nella formazione della graduatoria è in possesso dei seguenti titoli . .;

11) è provvisto del seguente documento di identità .

Data, . .

Firma . . . . . (*d*)

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . (indicare l'esatto numero di codice di avviamento postale).

(*a*) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se siano stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(*b*) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . . ovvero perchè riformato o rivedibile o perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(*c*) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(*d*) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(6059)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

ISTITUTO STORICO ITALIANO PER IL MEDIO EVO

Concorso a cinque posti di alunno presso la scuola storica nazionale di studi medioevali annessa all'Istituto storico italiano per il medio evo.

IL PRESIDENTE

Visto il regio decreto 5 agosto 1927, n. 1736, concernente il riordinamento della scuola storica nazionale;

Visto il regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1226, concernente gli istituti nazionali di studi storici;

Visto il regolamento per la scuola storica nazionale di studi medioevali annessa all'Istituto storico italiano per il medio evo, approvato con decreto ministeriale 10 novembre 1936;

Bandisce un concorso

a) a due posti di alunno presso la scuola storica nazionale di studi medioevali, annessa all'Istituto storico italiano per il medio evo, per il triennio 1977-80, riservato a professori di ruolo negli istituti di istruzione secondaria;

b) a un posto riservato a un funzionario della carriera direttiva delle biblioteche governative o a un funzionario della carriera direttiva del ruolo degli archivi di Stato per il triennio 1977-80;

c) a due posti riservati a studiosi che non siano alle dipendenze dello Stato.

Le domande in carta legale da L. 1500, indirizzate al presidente dell'Istituto storico italiano per il medio evo e trasmesse a mezzo plico raccomandato, dovranno pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali - Palazzo Italia, piazza Marconi, 25 - 00144 Roma - EUR, entro il 31 luglio 1977 pena l'esclusione dal concorso, salvo il disposto dell'art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Non è ammessa la presentazione dei plichi effettuata direttamente dagli interessati o da persona incaricata.

Le domande dovranno essere corredate da:

a) notizia in tre esemplari sull'operosità scientifica e sulla carriera didattica;

b) lavori a stampa o qualsiasi altro titolo o documento che si ritenga utile presentare;

c) dichiarazione del capo dell'istituto, da cui il candidato dipende, in data non anteriore di un mese a quella del presente bando, comprovante la data di nascita, la qualifica e infine che si trova in attività di servizio;

d) dichiarazione con la quale il candidato si impegna, qualora risulti vincitore, a risiedere a Roma durante il periodo di alunnato presso la scuola.

I candidati della categoria *c*), che non siano impiegati dello Stato, debbono inoltre aggiungere:

a) il certificato comprovante la qualità di cittadino italiano;

b) il certificato di buona condotta morale, civile e politica;

c) il certificato generale del casellario giudiziario.

In base alla graduatoria proposta dalla commissione giudicatrice e approvata dal Ministero per i beni culturali e ambientali, il vincitore sarà comandato presso la scuola per un triennio a partire dal 1° ottobre 1977; il servizio quivi prestato avrà valore a tutti gli effetti di legge come periodo di effettivo servizio, salvo il disposto dell'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629.

Ai membri della scuola è fatto divieto di assumere o conservare, senza autorizzazione del presidente dell'Istituto, qualsiasi altra occupazione o incarico sotto pena di cessare a far parte della scuola stessa.

Roma, addì 10 maggio 1977

Il presidente: MORGHEN

(5895)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Grosseto

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 18 dicembre 1975, per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Grosseto;

Visti i decreti ministeriali in data 22 luglio 1976 e 28 marzo 1977 con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Grosseto, nell'ordine appresso indicato:

N.	Candidato		Punti	
1.	Di Stilo Rocco Orlando	punti	90,110	su 132
2.	Tollis Aldo	»	89,403	»
3.	De Negri Errico	»	88,568	»
4.	Pettinicchio Matteo	»	87,750	»
5.	Marassi Fulvio	»	85,782	»
6.	Martino Arcadio	»	84,439	»
7.	Vitale Giovanni	»	82,319	»
8.	La Placa Cataldo	»	81,944	»
9.	Tamburrano Nicola	»	80,901	»
10.	Di Giovanni Carmine	»	79,288	»
11.	Bartalena Valentino	»	78,594	»
12.	Zaccardi Leonzio	»	78,518	»
13.	Porcile Luciano	»	78,000	»
14.	Pacifici Luigi	»	77,877	»
15.	Campi Paolo	»	77,412	»
16.	Laurenza Giovanni	»	77,336	»
17.	Florio Pietro	»	77,193	»
18.	De Pascale Mario	»	77,018	»
19.	Cerminara Luigi	»	76,622	»
20.	Giglio Francesco	»	76,075	»
21.	Lauletta Pasquale	»	75,454	»
22.	Tarella Domenico	»	75,313	»
23.	Panuccio Rocco	»	75,079	»
24.	Marrapodi Luigi	»	74,806	»
25.	Lagorio Briano	»	74,500	»
26.	Imboldi Rocco Emilio	»	74,166	»
27.	Ventriglia Giovanni	»	74,004	»
28.	Centonze Gaspare	»	72,840	»
29.	Giacomelli Alvaro	»	71,930	»
30.	Mazzella Claudio	»	71,813	»
31.	Filippi Davide	»	71,275	»
32.	Carusi Agostino	»	71,109	»
33.	Circosta Lorenzo	»	70,676	»
34.	Pavia Aldo	»	70,648	»
35.	Amorese Arturo	»	70,232	»
36.	Mazzini Libero	»	70,189	»
37.	Ballarotto Oliviero	»	70,186	»
38.	Labriola Antonio	»	70,100	»
39.	Ricotta Giovanni	»	69,822	»
40.	Ferrari Pietro	»	69,796	»
41.	Di Gilio Vito	»	69,603	»
42.	Armocida Elio	»	69,556	»
43.	Recchia Ezio	»	68,927	»
44.	Cresta Primo	»	68,588	»
45.	Buccheri Ugo	»	68,550	»
46.	Sanna Francesco	»	68,077	»
47.	Alfano Antonio	»	67,947	»
48.	Cremonesi Spartaco	»	67,833	»
49.	Pompeo Luigi	»	67,650	»
50.	Perfetti Luigi	»	67,627	»
51.	Strano Giuseppe	»	67,526	»
52.	De Martino Salvatore	»	67,503	»
53	Ciccone Saverio	»	67,463	»
54.	Gangarelli Luigi	»	67,337	»
55.	Agnoli Mario	»	67,095	»
56.	Taranto Fausto	punti	67,033	su 132
57.	Augurio Garibaldi	»	66,983	»
58.	Patriarca Emilio	»	66,933	»
59.	Visone Aniello	»	66,845	»
60.	Ferraro Calogero	»	66,463	»
61.	Stenghele Giuseppe	»	66,462	»
62.	Liberti Gennaro	»	66,408	»
63.	Indellicati Giovanni	»	66,366	»
64.	Marcucci Pasquale	»	66,220	»
65.	Bianchini Virginio	»	65,984	»
66.	Silvestri Boris	»	65,952	»
67.	Becattini Alfredo	»	65,916	»
68.	Colavolpe Antonio	»	65,837	»
69.	Matteucci Gino	»	65,738	»
70.	Mita Antonio	»	65,691	»
71.	Falciglia Antonino	»	65,652	»
72.	Mangione Francesco	»	65,595	»
73.	Passeretti Umberto	»	65,360	»
74.	Belleri Giacomo	»	65,293	»
75.	Ventrella Giuseppe	»	65,260	»
76.	Paoluzi Remo	»	65,219	»
77.	Boya Antonino	»	64,900	»
78.	Gianfranchi Cleto Ruggero	»	64,832	»
79	Zagordo Cosimo	»	64,778	»
80.	Pesente Elio	»	64,326	»
81.	Converti Carlo	»	63,766	»
82.	Bartalena Piero	»	63,639	»
83.	Chindamo Giuseppe	»	63,547	»
84	Rapetti Andrea	»	63,502	»
85.	Trullo Antonio	»	63,032	»
86.	Narducci Fiorenzo	»	62,948	»
87.	Belliotoma Giovanni	»	62,899	»
88.	Guido Pasquale	»	62,598	»
89.	Cifarelli Lorenzo	»	62,579	»
90.	Marconi Giuseppe	»	62,472	»
91.	D'Ignazio Pasquale	»	62,348	»
92.	Gabusi Giov. Mattista	»	62,198	»
93.	Lo Martire Stelio	»	61,997	»
94.	Guglielmotti Raffaele	»	61,850	»
95.	Mastrogiovanni Mario	»	61,750	»
96.	Casamento Teodoro	»	61,488	»
97.	Ruglioni Orello	»	61,119	»
98.	Amorelli Giuseppe	»	60,866	»
99.	Morinaroli Felice	»	60,620	»
100.	Faillace Peppino	»	59,926	»
101.	Ugatti Enzo	»	59,748	»
102.	Ventimiglia Gaetano	»	58,865	»
103.	Ceola Mario	»	58,862	»
104.	Sancilio Cosmo	»	58,073	»
105.	Saladino Giovanni	»	57,932	»
106.	Nitti Gabriele	»	57,905	»
107.	Zaffanella Aldo	»	57,538	»
108.	Gigliotti Giovanni	»	57,472	»
109.	Camporesi Vittorio	»	57,466	»
110.	Di Cristofaro Giamberardino	»	57,016	»
111.	Cavalli Costantino (art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 748)	»	57,000	»
112.	Malanga Lorenzo	»	57,000	»
113.	Mura Francesco	»	56,822	»
114.	Tinti Geltrusino	»	56,766	»
115.	Callipo Gaetano	»	56,613	»
116.	Magoni Beniamino	»	56,599	»
117.	Graziani Franco	»	55,866	»
118.	Muriana Giuseppe	»	55,772	»
119.	Santoro Pasquale	»	55,760	»
120.	Ladogana Raffaele	»	55,532	»
121.	Patriarca Mario	»	55,520	»
122.	Caccavale Antonio	»	55,269	»
123.	La Placa Vittorio (art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 748)	»	55,232	»
124.	Rachele Gregorio	»	55,232	»
125.	Liotti Francesco	»	54,666	»
126.	Abatecola Giovanni	»	54,545	»
127.	Glori Italico	»	54,530	»
128.	De Pizzol Antonio	»	54,416	»
129.	Pianeselli Lamberto	»	54,353	»
130.	Famiglietti Mario	»	53,866	»
131.	Lo Iodice Michele	»	53,840	»
132.	Aprile Pietro Maria	»	53,800	»
133.	Sanna Pio	»	53,766	»
134	Brusamonti Giovanni	»	53,672	»
135.	Notargiacomo Manlio	»	53,666	»

136. Bruno Carmelo	punti 53,500	su 132
137. Matassa Lidio .	» 53,432	»
138. Triarico Ennio	» 53,366	»
139. Ciraolo Giovanni	» 52,333	»
140. Spiezia Giovanni	» 51,866	»
141. Goria Marziale	» 50,472	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1977

p. *Il Ministro*: DARIDA

(5769)

OSPEDALE DI CHIOGGIA

Concorso ad un posto di direttore di farmacia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Chioggia (Venezia).

(5996)

OSPEDALI DELL'ALTA VALLE DEL TEVERE DI CITTÀ DI CASTELLO E UMBERTIDE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale presso la sede di Umbertide.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 30 settembre 1977.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Città di Castello (Perugia).

(5967)

OSPEDALE «SS.MO ROSARIO» DI VENAFRO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione (a tempo pieno);

un posto di aiuto e tre posti di assistente della sezione di ortopedia e traumatologia, aggregata al servizio di recupero e rieducazione funzionale (a tempo definito).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Venafro (Isernia).

(5974)

OSPEDALE DI SAPRI

Concorso a posti di personale sanitario medico e farmacista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di primario e un posto di aiuto del servizio di analisi cliniche;

un posto di primario, due posti di aiuto e otto posti di assistente medico;

un posto di primario, tre posti di aiuto e nove posti di assistente chirurgo;

un posto di primario, tre posti di aiuto e sei posti di assistente ostetrico-ginecologo;

un posto di primario, due posti di aiuto e cinque posti di assistente pediatra;

un posto di primario, due posti di aiuto e quattro posti di assistente ortopedico;

un posto di primario, due posti di aiuto e quattro posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di primario, un posto di aiuto e due posti di assistente del servizio di radiologia;

un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio trasfusionale;

un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di cardiologia;

un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sapri (Salerno).

(5995)

OSPEDALE «CALAI» DI GUALDO TADINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto ostetrico-ginecologo;

un posto di assistente pediatra;

un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Gualdo Tadino (Perugia).

(5968)

OSPEDALE CIVILE «G. BERNABEO» DI ORTONA

Concorso ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ortona (Chieti).

(5965)

OSPEDALE « C. MAGATI » DI SCANDIANO

Concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio di analisi (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Scandiano (Reggio Emilia).

(5969)

OSPEDALI DI CALCINATE E PALAZZOLO SULL'OGLIO

Concorso ad un posto di primario anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Calcinate (Bergamo).

(5970)

OSPEDALE « S. GIACOMO » DI NOVI LIGURE

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Novi Ligure (Alessandria).

(5963)

OSPEDALE « G. CONSALVI » DI CASOLI

Concorso ad un posto di primario di radiologia e terapia fisica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Casoli (Chieti).

(5964)

OSPEDALE « S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI ROVIGO

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di tisiologia;
un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Rovigo.

(5966)

OSPEDALE DI TIRANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente chirurgo;
un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148. e le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Tirano (Sondrio).

(5971)

OSPEDALE CIVILE DI OSTUNI

Concorso ad un posto di direttore di farmacia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ostuni (Brindisi).

(5975)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di medicina.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ostuni (Brindisi).

(5976)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 3 marzo 1977, n. 11.

Contributi agli organi collegiali, alle assemblee e comitati dei genitori, previsti dagli articoli 25, 30 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, operanti presso le scuole della Regione con lingua d'insegnamento slovena, nonchè alle organizzazioni sindacali del personale docente e non delle stesse scuole.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 5 *marzo* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi agli organi collegiali di cui agli articoli 25 e 30 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, operanti nell'ambito delle scuole della Regione con lingua d'insegnamento slovena, per le spese che gli stessi sostengono, a fronte delle esigenze della minoranza linguistica, per traduzioni di scritti, atti e documenti, nonché per la stampa e l'affissione di manifesti, avvisi e comunicati.

Art. 2.

L'amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi per le finalità di cui al precedente art. 1 a favore delle assemblee dei genitori ovvero dei comitati dei genitori, regolarmente costituiti, a norma dell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, ed operanti presso le scuole con lingua d'insegnamento slovena.

I medesimi benefici possono pure venir concessi alle organizzazioni sindacali del personale docente e non delle stesse scuole.

Art. 3.

I destinatari dei contributi previsti dalla presente legge devono presentare all'assessorato regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali, entro il termine annuale che verrà stabilito dall'assessorato medesimo, apposita domanda con allegato un preventivo delle spese ammissibili a contributo.

Art. 4.

La giunta regionale, entro 30 giorni dalla presentazione delle domande di cui all'articolo precedente, su proposta dell'assessore all'istruzione, alla formazione professionale ed alle attività culturali, approva il piano di riparto dei contributi determinati per ciascuna delle scuole presso cui operano i soggetti destinatari dei benefici, ai sensi dei precedenti articoli 1 e 2, primo comma, in proporzione diretta degli alunni iscritti e frequentanti l'anno scolastico cui si riferisce il riparto dei contributi e nel limite massimo del 90% del relativo preventivo di spesa.

La concessione dei benefici a favore dei soggetti di cui all'art. 2, secondo comma, può ammettersi sino ad un massimo del 70% del preventivo di spesa, presentato nel termine e nei modi previsti dall'art. 3.

Art. 5.

Alla concessione dei contributi si provvede ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.

Art. 6.

E' fatto obbligo ai soggetti destinatari dell'intervento regionale di presentare, non oltre tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario, all'assessorato dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali, a titolo di rendiconto, un elenco delle spese sostenute con il contributo ricevuto, integrato con una dichiarazione dalla quale risulti che il medesimo è stato impiegato in conformità ai fini per i quali è stato erogato.

Il contributo erogato non può essere superiore al 90%, ovvero al 70% nelle ipotesi di cui all'art. 4, della spesa effettivamente sostenuta.

La mancata presentazione dei documenti suindicati comporta la revoca del contributo concesso ed il recupero delle somme erogate.

Art. 7.

Gli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2 della presente legge, previsti in lire 40 milioni per gli esercizi 1977-80, di cui lire 10 milioni per l'esercizio 1977, fanno carico al cap. 757 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1977-80 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977, la cui denominazione viene così modificata: «Contributi agli organi collegiali, alle essemblee e comitati dei genitori, previsti dagli articoli 25, 30 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, operanti presso le scuole della Regione con lingua d'insegnamento slovena, nonché alle organizzazioni sindacali del personale docente e non delle scuole, per le spese sostenute a fronte delle esigenze della minoranza linguistica, per traduzioni di scritti, atti e documenti, nonché per la stampa e l'affissione di manifesti, avvisi e comunicati».

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 3 marzo 1977

p. Il presidente
Il vice presidente: STOPPER

LEGGE REGIONALE 5 marzo 1977, n. 12.

Integrazione e modifiche della legge regionale 13 luglio 1976, n. 31, inerente indennità temporanea di carica a favore degli amministratori degli enti locali delle zone colpite dal sisma del 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 5 *marzo* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 13 luglio 1976, n. 31, è modificato ed integrato come appresso indicato.

Il primo comma è sostituito dal seguente:

«Per agevolare il compito delle amministrazioni comunali nell'opera di ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976 i consigli dei comuni figuranti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 maggio 1976, emesso ai sensi dell'art. 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336, o nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 ottobre 1976, e successive integrazioni, emesso ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, possono, in seduta pubblica, incaricare il sindaco ed altri propri componenti a dedicarsi a tempo pieno alla cura degli interessi collettivi del comune di appartenenza».

Dopo il terzo comma, è inserito il comma seguente:

«La facoltà di cui al primo comma può essere esercitata limitatamente al sindaco dei comuni considerati all'art. 1 della legge 29 maggio 1976, n. 336, e dai comuni del Friuli-Venezia

Giulia sede di dipartimenti assistenziali, istituiti dal commissario straordinario per il Friuli ai sensi dell'art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996 ».

Il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Quando il sindaco o il presidente della comunità siano impediti, le loro funzioni sono svolte rispettivamente da altro membro del consiglio comunale ovvero da altro membro dell'assemblea generale all'uopo delegato ».

Il sesto comma è sostituito dal seguente:

« L'incarico può essere motivamente affidato o prorogato anche in sanatoria oltre il termine del 31 dicembre 1976, nelle forme e nei modi di cui ai commi precedenti, fino a tutto il 30 giugno 1977 ».

E' infine aggiunto il seguente comma:

« Agli amministratori espletanti l'incarico a tempo pieno e per la durata dello stesso spetta il rimborso per missione e la indennità di trasferta nella misura prevista per i funzionari regionali con qualifica di dirigente, limitatamente alle missioni ed alle trasferte effettivamente effettuate per ragioni inerenti e conseguenti agli eventi sismici ».

Art. 2.

Nel primo comma dell'art. 2 della legge regionale 17 luglio 1976, n. 31, le parole "ammontare indicato al punto 7" sono sostituite con "ammontare indicato al punto 9".

Nel secondo comma del medesimo art. 2 le parole "la misura massima di un quinto" sono sostituite con "la misura massima di un settimo".

Art. 3.

All'art. 4 della legge regionale 13 luglio 1976, n. 31, è aggiunto il seguente comma:

« Il sindaco e gli altri pubblici amministratori, espletanti l'incarico a tempo pieno ed aventi un rapporto di lavoro di diritto privato, sono a loro richiesta collocati in aspettativa ai sensi dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, per tutta la durata del mandato. In tale eventualità l'ente locale che ha conferito l'incarico corrisponderà loro in via sostitutiva un importo corrispondente alla retribuzione mensile depurata di ogni assegno, compenso o indennità non fissi e continuativi, oltre all'indennità mensile straordinaria nella misura ridotta prevista nel secondo comma del precedente art. 2 ».

Art. 4.

Nell'art. 5 della legge regionale 13 luglio 1976, n. 31, è premesso il seguente comma:

« La spesa sostenuta dai comuni corrispondente alla indennità mensile straordinaria in misura piena o ridotta è assunta a carico della Regione limitatamente all'anno 1976. Le spese relative all'eventuale periodo successivo e quelle diverse dall'indennità mensile straordinaria graveranno sul bilancio per l'esercizio finanziario 1977 delle amministrazioni che si siano avvalse della facoltà di proroga prevista al sesto comma dell'art 1 e saranno riconosciute dalla Regione in sede di ripiano del bilancio stesso »..

Art. 5.

Gli effetti della presente legge decorrono dal 1° gennaio 1977.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 5 marzo 1977

p. Il presidente
Il vice presidente: Stopper

(3082)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 17 gennaio 1977, n. 1.
Norme a favore dei neolaureati in medicina.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *dell'*8 *febbraio* 1977)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Ai neolaureati in medicina residenti nella provincia di Bolzano, che frequentano il tirocinio pratico o l'internato in uno degli ospedali della provincia, verrà concesso dietro domanda una borsa di studio pari alla quota spettante ai sensi dell'art. 12 della legge provinciale 25 giugno 1976, n. 25.

Agli studenti di medicina residenti nella provincia di Bolzano, che hanno superato almeno il 50 % degli esami universitari prescritti dall'università stessa e che frequentano un ospedale della provincia, verrà concesso dietro domanda, oltre al vitto gratuito presso la mensa dell'ente, una borsa di studio da liquidare mensilmente e fino ad un massimo complessivo da cumulare durante il periodo di studio di sei mesi.

Gli studenti di cui al comma precedente hanno comunque l'obbligo di osservare l'orario degli assistenti ospedalieri.

L'ammontare della quota mensile di cui al secondo comma del presente articolo e la procedura per il pagamento verrà stabilita con decreto del presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della giunta stessa.

Qualora gli aventi diritto ai sensi del primo e secondo comma del presente articolo percepiscano altri assegni o emolumenti oltre quelli previsti dalle disposizioni di legge citate o altre borse di studio, verrà concesso l'importo di un'eventuale differenza.

Le borse di studio di cui alla presente legge potranno essere concesse agli aventi diritto a partire dal 1° gennaio 1976.

Art 2.

Allo scopo di facilitare ai medici, che aspirino all'assunzione in qualità di medico condotto, il conseguimento di un'adeguata esperienza anche in materia di assistenza ospedaliera, la giunta provinciale può autorizzare gli enti ospedalieri ad assumere temporaneamente, anche in soprannumero non eccedente il 10 % dei posti di assistente previsti in organico, con arrotondamento per eccesso, personale medico residente in provincia, che sia in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, col rispetto delle norme sulla proporzionale etnica e sulla conoscenza delle lingue italiana e tedesca, previste dalla legge provinciale 25 giugno 1976, n. 25.

Il rapporto di impiego temporaneo di cui al precedente comma non è rinnovabile e la sua durata deve essere prevista per almeno un anno, ma non può in nessun caso eccedere i tre anni. Il servizio relativo non è considerato sostitutivo del tirocinio pratico e non è valutabile ai fini della carriera di medico ospedaliero. Resta salva la sua valutazione quale servizio di assistente ospedaliero non di ruolo a tutti gli altri effetti.

In quanto compatibile con la disciplina prevista nel presente articolo, i medici a rapporto di impiego temporaneo di cui ai precedenti commi hanno tutti i diritti e doveri previsti per l'assistente ospedaliero.

Essi hanno, inoltre, il diritto di acquisire la maggiore possibile esperienza nelle specialità di medicina interna, chirurgia, pediatria, ginecologia e ostetricia, di geriatria e delle malattie infettive, per cui il direttore sanitario dovrà provvedere ad assegnarli, a rotazione, a ciascuna delle relative divisioni o reparti in quanto esistenti.

Art 3.

La spesa per l'attuazione della presente legge è prevista in L. 50.000.000 all'anno, a decorrere dall'esercizio finanziario 1976.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante utilizzo di una corrispondente quota dello stanziamento di bilancio per l'attuazione della legge provinciale 28 febbraio 1975, n. 21.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 17 gennaio 1977

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia:* DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 15 gennaio 1977, n. 2.
Interventi nel settore socio-sanitario.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *dell'*8 *febbraio* 1977)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa della riforma sanitaria e comunque fino alla disciplina globale dei settori con successive leggi provinciali, la provincia organizza e favorisce iniziative non previste da altre leggi provinciali, regionali o statali nel settore sanitario e assistenziale allo scopo della responsabilizzazione della popolazione nei confronti della salute individuale e collettiva, della rimozione dei rischi per la salute, dell'assistenza nei casi di difficoltà collegati al sorgere o al perdurare della malattia e della tutela della famiglia.

Detti scopi saranno perseguiti mediante le seguenti iniziative:

a) educazione e propaganda attraverso conferenze, convegni, seminari, studi, con la diffusione di scritti, illustrazioni, con mezzi audiovisivi ed altri mezzi idonei. Tali iniziative sono dirette alla popolazione di ogni età e tendono a prendere in considerazione tutte le situazioni e circostanze nella vita che costituiscono pericolo per la salute. In modo particolare, le suddette iniziative sono dirette alla popolazione minorile e alle categorie di persone preposte all'educazione e istruzione;

b) prevenzione delle malattie e forme morbose, nonché il miglioramento dei servizi sanitari comunali e dei servizi sanitari nell'ambito di istituti educativi e di assistenza sociale;

c) assistenza sanitaria extra-ospedaliera e socio-sanitaria a persone in particolare stato di bisogno, nonché il superamento degli ostacoli che impediscono l'accesso ai servizi sanitari;

d) protezione della famiglia sotto forma di:

consulenza prematrimoniale e matrimoniale ed assistenza consultiva nei problemi educativi e di convivenza familiare;

attività ricreative, anche climatiche, in favore dei familiari che ne hanno particolarmente bisogno;

assistenza infermieristica e domestica a domicilio resasi necessaria a causa di malattie, puerperio o altri simili eventi, per assicurare la continuità assistenziale ed educativa ai familiari bisognosi di assistenza.

Art 2.

Per lo svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente e per la realizzazione, manutenzione e miglioramento delle strutture necessarie, la giunta provinciale è autorizzata:

ad assumere le spese relative alle iniziative proprie;

a concedere sovvenzioni, contributi e sussidi finanziari ad enti (ad esclusione degli enti ospedalieri), associazioni, comitati ed altre istituzioni pubbliche e private.

Art. 3.

I finanziamenti di cui al precedente art. 2 sono disposti, con delibera della giunta provinciale, su proposta dell'assessore, nelle seguenti forme:

1) Le sovvenzioni sono concesse, ad integrazione di bilancio, fino al 75 % delle spese ammesse per il finanziamento delle attività.

A tal fine gli enti richiedenti devono presentare, entro il 31 marzo di ogni anno, all'assessore competente, domanda corredata di:

a) statuto o atto di fondazione, qualora si tratti di ente privato;

b) programma di attività riferito allo stesso anno, con il relativo piano di finanziamento;

c) relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, con il relativo rendiconto finanziario.

La giunta provinciale approva i programmi di attività e stabilisce i criteri per la determinazione delle sovvenzioni, sulla base della spesa ammessa al finanziamento.

La giunta provinciale determina l'ammontare della sovvenzione, in considerazione dell'efficienza e dell'importanza che le iniziative sovvenzionate rivestono nell'ambito dell'assistenza socio-sanitaria e nell'interesse della provincia e stabilisce l'eventuale documentazione da presentarsi ai fini della liquidazione. In casi di comprovata necessità, l'assessore può disporre la liquidazione di anticipi sulla sovvenzione concessa e adottare altri provvedimenti idonei per garantire all'ente la regolare realizzazione del programma approvato dalla giunta.

2) I sussidi possono essere concessi ad associazioni ed enti privati e comitati, dietro motivata richiesta, per interventi in particolari casi di bisogno o aventi carattere di urgenza. Ove necessario, nel decreto di concessione vengono stabilite specifiche modalità di liquidazione.

L'ammontare complessivo dei sussidi concessi annualmente non deve, di norma, superare il 20 % degli stanziamenti destinati al finanziamento delle attività di cui all'art. 1.

3) I contributi sono concessi per la realizzazione, la manutenzione straordinaria e il miglioramento delle strutture necessarie per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1.

Gli enti, associazioni e comitati interessati devono inoltrare, entro il 31 marzo di ogni anno, apposita domanda all'assessore competente, corredata dei documenti di rito, secondo la natura delle spese.

La giunta provinciale approva la natura e l'ammontare delle spese ammesse al contributo. Con delibera della giunta provinciale viene disposta la concessione dei contributi, i quali non possono superare il 75 % della spesa ammessa. Con lo stesso atto sono stabilite anche le modalità di liquidazione.

Eventuali anticipi fino al 50 % del contributo concesso possono essere liquidati in base ad una dichiarazione del rappresentante legale dell'ente richiedente di aver preso in consegna i beni acquistati o di aver iniziato i lavori di manutenzione o miglioramento, mentre la parte restante sarà liquidata sulla base di documenti di spesa per un importo almeno pari al contributo concesso.

Ove sia necessario, per la natura o l'urgenza delle iniziative sottoposte ai fini del finanziamento, la giunta provinciale può disporre l'inclusione delle relative domande, anche se presentate dopo il 31 marzo, nel programma annuale, come pure la variazione dello stesso.

Il termine di presentazione delle domande può essere modificato annualmente con decreto del presidente della giunta provinciale.

Art. 4.

Al primo comma dell'art. 1 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, viene aggiunto il seguente testo:

« Nell'ambito delle scuole materne speciali, nonché delle sezioni speciali l'età massima dei bambini ammissibili è elevata a 15 anni ».

Art. 5.
Norme transitorie

Le domande di finanziamento delle attività svolte nell'anno 1976 devono essere presentate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Possono essere prese in considerazione pure le domande già presentate prima di tale data.

Sono autorizzati i provvedimenti già adottati dalla giunta provinciale nel corrente anno, i quali hanno per oggetto iniziative di cui all'art. 1 della presente legge.

Art. 6.
Norme finanziarie

Per i fini della presente legge è autorizzata a partire dallo esercizio finanziario 1976 a carico del bilancio provinciale la spesa annua fino a L. 236.500.000.

Alla copertura dell'onere a carico dell'esercizio finanziario 1976 si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti ai capitoli 656, 661, 675 e 695 del bilancio provinciale per l'anno in corso.

Gli stanziamenti a carico degli esercizi successivi saranno stabiliti con la legge di approvazione del bilancio relativo.

Gli stanziamenti disposti nel bilancio provinciale per l'esercizio in corso ai capitoli indicati nel secondo comma del presente articolo, formano impegno sulla competenza dell'esercizio 1976 e possono essere utilizzati nell'esercizio successivo.

Art. 7.

Clausola di urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 15 gennaio 1977

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 15 gennaio 1977, n. 3.

Modifiche alle modalità di corresponsione dei contributi di cui alla legge provinciale 6 settembre 1972, n. 26, ed alle leggi regionali 5 novembre 1968, n. 38, 1° settembre 1969, n. 8 e 12 luglio 1971, n. 15.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *dell'*8 *febbraio* 1977)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il primo comma dell'art. 4 della legge provinciale 6 settembre 1972, n. 26, e dell'art. 4 della legge regionale 12 luglio 1971, n. 15, nonché il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 1° settembre 1969, n. 8, e dell'art. 3 della legge regionale 5 novembre 1968, n. 38, sono modificati e integrati come segue:

« Il contributo è corrisposto in due semestralità scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, dopo l'ultimazione e l'accertamento della regolare esecuzione dell'opera, ovvero anche prima della ultimazione dell'opera dietro presentazione di stati di avanzamento dei lavori per un importo non inferiore alla spesa ammessa a contributo.

Con l'atto di liquidazione viene disposto il pagamento in unica soluzione delle rate di contributo già maturate a decorrere dall'esercizio finanziario sul quale grava la prima semestralità ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 15 gennaio 1977

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 15 gennaio 1977, n. 4.

Contributo alla SNAM S.p.a. per la realizzazione del metanodotto nella provincia di Bolzano.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *dell'*8 *febbraio* 1977)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per favorire l'approvvigionamento nel territorio della provincia di Bolzano di gas metano, la giunta provinciale è autorizzata ad assegnare alla SNAM S.p.a. un contributo a fondo perduto per la realizzazione del metanodotto dal confine sud della provincia presso Salorno fino alla città di Bolzano, nonché per le spese di risarcimento dei danni e le indennità per servitù necessarie per la realizzazione degli impianti.

Art. 2.

L'assegnazione del contributo è disposta con deliberazione della giunta provinciale previa presentazione di idonea documentazione tecnica.

Art. 3.

Su autorizzazione dell'assessore competente può essere liquidato un importo fino al 50 % del contributo a fondo perduto sulla base del materiale e degli accessori forniti a piè d'opera e la rimanenza quando il metanodotto sarà pronto per l'immediato esercizio.

Art. 4.

Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di L. 800.000.000, di cui L. 570.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1976 e L. 230.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1977.

I fondi non impegnati nell'anno di riferimento possono essere utilizzati negli esercizi successivi entro i limiti stabiliti dall'art. 36 della legge sulla contabilità generale dello Stato.

Alla copertura dell'onere di L. 570.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1976 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 5000 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario corrente (punto n. 16 dell'elenco illustrativo del fondo globale).

Art. 5.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1976 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. 3844. — Contributo alla SNAM S.p.a. per la costruzione del metanodotto Salorno-Bolzano . . . . L. 570.000.000

In diminuzione:

Cap. 5000. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi . . . . L. 570.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 15 gennaio 1977

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 15 gennaio 1977, n. 5.

Interventi in favore dei comuni, sedi di istituti di istruzione secondaria di secondo grado e artistica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *dell'*8 *febbraio* 1977)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per alleviare gli oneri che gravano sui bilanci dei comuni, sede di istituti di istruzione secondaria di secondo grado e artistica, la provincia autonoma di Bolzano è autorizzata a concedere assegnazioni sotto forma di sussidi per le spese di gestione, di arredamento e di manutenzione ordinaria degli edifici.

Con deliberazione della giunta provinciale vengono fissati i criteri e la misura delle assegnazioni, di cui al precedente comma, con particolare riguardo alla situazione finanziaria dei comuni interessati e al numero degli alunni frequentanti gli istituti di cui alla presente legge e non residenti nei comuni medesimi.

Art 2.

La spesa per l'attuazione della presente legge è valutata, per l'esercizio finanziario 1976, in L. 200.000.000.

Per gli anni successivi gli stanziamenti occorrenti saranno stabiliti con legge di bilancio.

Alla copertura dell'onere di L. 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1976 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 2480 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario corrente (punto n. 2 dell'elenco illustrativo del fondo globale).

I fondi stanziati in bilancio per l'attuazione della presente legge non impegnati entro la fine del corrente esercizio, formano impegno sulla competenza dell'esercizio 1976 e possono essere utilizzati negli esercizi successivi, con l'osservanza dei limiti stabiliti dall'art. 36 della legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1976 sono introdotte le seguenti variazioni:

Capitolo di nuova istituzione:

Titolo I - Sezione II

Rubrica I - Categoria III

Cap. 340. — Sussidi ai comuni per le spese di arredamento e di manutenzione delle sedi di istituti d'istruzione secondaria di secondo grado e artistica . . . . . . L. 200.000.000

Capitolo in diminuzione:

Cap. 2480. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi . . . . . L. 200.000.000

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 15 gennaio 1977

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(3076)

LEGGE PROVINCIALE 7 gennaio 1977, n. 6.

Concessione di contributi alla « Cooperativa di garanzia per i commercianti e pubblici esercenti della provincia di Bolzano - Società cooperativa a responsabilità limitata ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 15 *febbraio* 1977)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Scopi

Allo scopo di favorire un razionale sviluppo del settore distributivo e dei pubblici esercizi la Provincia è autorizzata ad erogare un contributo finanziario alla « Cooperativa di garanzia per i commercianti e pubblici esercenti della provincia di Bolzano - Soc. coop. a r.l. ».

Art. 2.

Importo dei contributi

Il contributo della Provincia viene concesso posticipatamente nella misura pari all'ammontare delle quote sottoscritte e versate dai soci della cooperativa e non può comunque superare la somma di lire 20 milioni annui.

Art. 3.

Approvazione dello statuto

E' approvato lo schema di statuto della « Cooperativa di garanzia per i commercianti e pubblici esercenti della provincia di Bolzano - Soc. coop. a r.l. » nel testo allegato alla presente legge.

Art. 4.

Variazioni allo statuto

Il presidente della giunta provinciale è autorizzato a consentire, nell'interesse ed a nome della provincia, variazioni non sostanziali allo statuto, previa deliberazione della giunta provinciale.

Art. 5.

Rappresentanti della provincia

I rappresentanti della provincia nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale sono nominati con decreto del presidente, previa deliberazione della giunta provinciale.

Art. 6.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1976 la spesa di lire 20 milioni.

Per gli esercizi finanziari successivi la spesa sarà stabilita annualmente con legge di bilancio nei limiti di cui al precedente art. 2.

Alla copertura dell'onere di lire 20 milioni si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 5000 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario corrente (punto n. 12 dell'elenco esplicativo del fondo globale).

Art. 7.

I fondi eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento non decadono e possono essere utilizzati negli esercizi finanziari successivi entro i limiti previsti dall'art. 36 della legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 8.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1976 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. 3806 (modificato nel testo). — Contributo alla « Cooperativa di garanzia per i commercianti e pubblici esercenti della provincia di Bolzano - Soc. coop. a r.l. » . . . . L. 20.000.000

In diminuzione:

Cap. 5000. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi L. 20.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 7 gennaio 1977

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(*Omissis*).

(3077)

LEGGE PROVINCIALE 7 gennaio 1977, n. 7.

La nuova disciplina del commercio ambulante.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del 22 febbraio 1977*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Commercio ambulante: definizione

Ai fini dell'applicazione della presente legge, per commercio ambulante si intende l'attività di vendita di merci al minuto o la somministrazione di alimenti o bevande esercitata a domicilio dei compratori oppure su aree pubbliche, direttamente dal commerciante con il solo aiuto di familiari e di non di più di due dipendenti, purchè non si adoperino impianti fissati permanentemente al suolo.

Il commercio ambulante può essere svolto in due modi:

a) commercio ambulante a posto fisso o assegnato a turno, che può essere esercitato soltanto su quella parte di suolo pubblico a tale uso destinato dal comune, ovvero in aree pubbliche attrezzate o in mercati, anche coperti, esclusi i mercati all'ingrosso;

b) commercio ambulante senza posto fisso che può essere esercitato presso il domicilio dei compratori o, fatte salve le limitazioni imposte dall'autorità comunale, su qualsiasi area pubblica, purchè in modo itinerante con mezzi motorizzati o altro.

Il commercio al dettaglio in forma ambulante effettuato anche mediante installazioni mobili è disciplinato dalle disposizioni della presente legge.

L'attività di cui al comma precedente è consentita solo se esercitata con non più di due automezzi in un solo punto di vendita anche con la collaborazione di dipendenti, purchè in numero non superiore a due.

Art. 2.

Requisiti per l'esercizio del commercio ambulante

Per l'esercizio del commercio ambulante sono richiesti:

1) l'iscrizione nel registro speciale per gli ambulanti istituito presso la camera di commercio;

2) la concessione di un'autorizzazione amministrativa rilasciata dal sindaco del comune di residenza e di effettiva dimora, su conforme parere della commissione comunale per il commercio ambulante di cui al seguente art. 7.

Non è soggetto alle disposizioni di cui alla presente legge il commercio di oggetti prodotti direttamente sul posto di vendita.

Chiunque esercita il commercio ambulante senza possedere i requisiti di cui ai precedenti commi è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 200 000 a L. 500.000.

Il sindaco può, inoltre, disporre l'immediata confisca degli impianti di vendita e della merce. Se il commercio ambulante abusivo viene esercitato con autoveicoli si provvede al ritiro della licenza per l'autotrasporto in conto proprio, a norma della legge 6 giugno 1974, n. 298.

Art. 3.

Requisiti per l'iscrizione al registro speciale per gli ambulanti

Per l'iscrizione nel registro speciale di cui all'articolo precedente, punto 1), il richiedente deve possedere gli stessi requisiti richiesti per l'iscrizione al registro degli esercenti il commercio.

Art. 4.

Commercio ambulante esercitato da artigiani e agricoltori

Le disposizioni della presente legge non si applicano:

1) agli artigiani iscritti nel registro di cui alla legge provinciale 26 giugno 1956, n. 7, e successive modifiche, che intendono vendere in forma ambulante i loro prodotti;

2) ai produttori agricoli coltivatori diretti, mezzadri e fittavoli, singoli o associati, che siano iscritti ai ruoli della cassa mutua dei coltivatori diretti e che intendono vendere in forma ambulante i prodotti ottenuti nei rispettivi fondi per coltura o allevamento nei limiti di cui all'art. 2135 del codice civile, alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modifiche, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.

E' fatta salva l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 della presente legge relative alla concessione di posteggi nei mercati e all'occupazione delle aree pubbliche.

Art. 5.

Autorizzazione comunale: silenzio rifiuto

Alla domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione comunale deve essere data risposta entro novanta giorni dalla sua presentazione.

Art. 6.

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione dà facoltà al titolare di esercitare il commercio ambulante nel territorio della provincia di Bolzano e, su richiesta dell'interessato, in quello delle province confinanti di Trento, Sondrio e Belluno e di due altre limitrofe che devono essere indicate nell'autorizzazione.

Art. 7.

Commissione comunale per il commercio ambulante

Presso ogni comune è istituita una commissione comunale per il commercio ambulante composta da:

nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti:

a) il sindaco o un suo delegato che la presiede;

b) due rappresentanti dei venditori che esercitano effettivamente il commercio ambulante, designati dalle organizzazioni di categoria più rappresentative;

c) un rappresentante del commercio fisso, designato dalle organizzazioni dei commercianti;

d) un rappresentante della commissione comunale per il commercio fisso, designato dalla commissione stessa;

nei comuni con popolazione oltre i 5.000 abitanti:

a) il sindaco o un suo delegato che la presiede;

b) tre rappresentanti dei venditori che esercitano effettivamente il commercio ambulante, designati dalle organizzazioni di categoria più rappresentative;

c) due rappresentanti del commercio fisso, designati dalle organizzazioni dei commercianti;

d) un rappresentante della commissione comunale per il commercio fisso, designato dalla commissione stessa;

e) due rappresentanti dei lavoratori, designati dalle organizzazioni sindacali.

In mancanza di venditori ambulanti possono essere chiamati a far parte della commissione gli artigiani o gli agricoltori produttori diretti di cui all'art. 4.

I rispettivi membri restano in carica per la durata del consiglio comunale, dal quale sono eletti fino al suo rinnovo e possono essere riconfermati. Essi devono essere residenti nel comune e non hanno diritto ad alcun compenso.

La commissione è nominata dal consiglio comunale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per i membri di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) devono essere designati dei supplenti che sostituiscono gli effettivi in caso di loro assenza o impedimento.

In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo si procede, entro trenta giorni dalla stessa, alla sostituzione dei componenti della commissione, effettivi o supplenti, secondo le norme che precedono; i nuovi nominati durano in carica fino a quando ne sarebbero decaduti i membri sostituiti.

Qualora la commissione non sia nominata entro il termine previsto, il presidente della giunta provinciale invita a provvedervi entro un termine da lui fissato non superiore a sessanta giorni. Trascorso tale termine senza che la nomina sia avvenuta, il presidente della giunta provinciale provvede con proprio decreto, tenuto conto delle designazioni effettuate.

Art. 8.

Visto annuale

L'autorizzazione amministrativa all'esercizio del commercio ambulante è concessa per un tempo illimitato. Essa è soggetta entro il 31 dicembre di ogni anno al visto da parte del sindaco o suo delegato.

All'atto di richiedere il visto l'interessato presenta una dichiarazione scritta, resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di esercizio effettivo dell'attività commerciale per l'anno in corso.

Non possono essere rilasciate autorizzazioni all'esercizio del commercio ambulante provvisorie.

Si incorre nella decadenza dell'autorizzazione amministrativa qualora la stessa non venga presentata all'autorità comunale competente per l'apposizione del visto entro il 31 dicembre di ogni anno, salvo i casi di provata forza maggiore e qualora risulti che il richiedente non ha esercitato effettivamente l'attività di commercio ambulante per l'anno in corso.

Art. 9.

Ricorsi

Fino a quando non sia costituita e funzionante la sezione autonoma per la provincia di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa, contro il provvedimento del sindaco di diniego, di ritiro temporaneo e di revoca dell'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla sua comunicazione, alla giunta provinciale.

Art. 10.

Sostituzione temporanea e subingresso

Il commercio ambulante deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione nelle forme previste dall'art. 1.

Il titolare dell'autorizzazione in caso di comprovata necessità, comunica al sindaco del comune di residenza o all'assessore da lui delegato per materia, che il coniuge o un parente fino al terzo grado, ovvero qualora questi ultimi manchino o si trovino nella provata impossibilità, altra persona designata dal titolare medesimo, hanno assunto la rappresentanza dell'esercizio.

Il rappresentante assume verso la legge gli stessi obblighi del titolare dell'autorizzazione e ne risponde solidalmente con esso.

Se il periodo di rappresentanza supera i tre mesi, la persona che ha assunto la rappresentanza deve dimostrare di essere iscritta nel registro speciale per gli ambulanti.

L'autorizzazione è trasmissibile per atto tra vivi o per causa di morte al coniuge, ai parenti entro il terzo grado del commerciante ambulante.

Il subentrante per atto tra vivi deve essere già iscritto nel registro speciale per gli ambulanti.

Il subentrante per causa di morte entro un anno dalla data di effettiva trasmissione dell'autorizzazione deve provvedere all'iscrizione nel registro speciale per gli ambulanti, salvo revoca dell'autorizzazione.

Per i commercianti ambulanti che abbiano acquisito il diritto alla pensione di vecchiaia o di invalidità, ovvero che abbiano esercitato l'attività da almeno quindici anni consecutivi, il trasferimento della titolarità dell'azienda per atto tra vivi a favore di terzi comporta il trasferimento dell'autorizzazione sempre che sia provata l'effettiva cessione dell'azienda ed il subentrante sia iscritto nel registro speciale per gli ambulanti.

Nel regolamento di esecuzione della presente legge devono essere previste disposizioni atte ad impedire il rilascio di altra autorizzazione al commerciante ambulante che abbia precedentemente ceduto la propria autorizzazione avvalendosi della facoltà prevista dal comma precedente.

Chiunque viola il disposto di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 200.000 a L. 500.000.

Art. 11.

Commissione provinciale per il commercio ambulante

E' istituita presso l'assessorato provinciale competente per la materia del commercio la commissione provinciale per il commercio ambulante composta da:

a) l'assessore provinciale, cui è affidata la materia del commercio, o persona da lui delegata che la presiede;

b) un rappresentante della camera di commercio;

c) un esperto nelle materie del commercio, urbanistica, turismo e traffico, designato dalla giunta provinciale;

d) tre rappresentanti del commercio ambulante, designati dalle associazioni di categoria più rappresentative della provincia;

e) un rappresentante dell'assessorato provinciale al turismo;

f) un rappresentante del commercio fisso, designato dalle associazioni di categoria più rappresentative della provincia;

g) due rappresentanti, designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative della provincia;

h) un rappresentante dei comuni, designato dal consorzio dei comuni;

i) l'ispettore annonario del comune capoluogo della provincia.

Funge da segretario un funzionario della carriera direttiva o di concetto dell'assessorato provinciale competente per la materia del commercio.

I membri della commissione sono nominati con decreto del presidente della giunta provinciale, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, su conforme delibera della giunta provinciale. La commissione resta in carica per la durata della legislatura nel corso della quale è nominata ed i membri possono essere riconfermati.

La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quali sono rappresentati in seno al consiglio provinciale.

Ai componenti della commissione spettano i compensi di cui alla legge provinciale 12 luglio 1957, n. 6, e successive modifiche.

Art. 12.

Attribuzioni della commissione provinciale per il commercio ambulante

Alla commissione provinciale per il commercio ambulante sono attribuiti i seguenti compiti:

1) esprimere i pareri previsti dalla presente legge;

2) formulare proposte per quanto concerne l'istituzione e la regolamentazione di mercati ordinari nei comuni della provincia e coordinare il calendario annuale dei medesimi sulla base delle proposte avanzate dai comuni;

3) promuovere analisi e controlli sull'esercizio del commercio ambulante;

4) formulare proposte sulle dimensioni minime e massime dei posteggi;

5) redigere le direttive di massima per quanto concerne il rilascio di permessi temporanei a venditori ambulanti da altre province.

Art. 13.

Calendario annuale dei mercati

La giunta provinciale, sentita la commissione provinciale per il commercio ambulante, predispone il calendario annuale dei mercati della provincia.

Art. 14.

Tassa di posteggio

La giunta provinciale, sentito il parere della commissione provinciale per il commercio ambulante, delibera in materia di tassa di posteggio, dividendo i comuni della provincia in classi, in base alla popolazione ed eventualmente anche all'attività economica prevalente e alla dislocazione geografica, fissando per ciascuna classe un minimo ed un massimo di tassa di posteggio, entro i limiti dei quali i singoli comuni devono attenersi per la determinazione della tassa di posteggio comunale in relazione anche alle infrastrutture di servizio predisposte dagli stessi sulle aree di mercato.

L'elenco delle classi, comunque non superiore a sei, dovrà essere aggiornato quadriennalmente.

Le deliberazioni relative alle tasse di posteggio ed all'eventuale appalto per la loro riscossione sono adottate dal consiglio comunale sulla base delle disposizioni emanate dalla giunta provinciale.

Art. 15.

Direttive generali

La giunta provinciale, sentita la commissione provinciale per il commercio ambulante, elabora per le competenti commissioni comunali le direttive generali da seguirsi nel rilascio delle autorizzazioni, in rapporto alle caratteristiche economiche della provincia, alla densità della rete distributiva, della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del commercio ambulante ed un adeguato equilibrio fra esso e le installazioni commerciali a posto fisso.

Le commissioni comunali terranno altresì conto dei particolari flussi turistici e gravitazionali sull'area comunale, nonchè delle direttive generali provinciali di adeguamento e degli eventuali piani comunali per il commercio.

Art. 16.

Commercio ambulante all'interno ed al di fuori delle aree di mercato

Il commercio ambulante a posto fisso o assegnato a turno, di cui all'art. 1, lettera *a*), della presente legge, può essere esercitato solo nelle aree di mercato messe a disposizione dal comune.

L'esercizio del medesimo al di fuori delle aree di mercato è consentito dal sindaco solo in casi particolari, tenuto conto delle esigenze del consumatore e della rete di vendita del commercio fisso, purchè non costituisca intralcio al flusso del traffico stradale.

L'esercizio del commercio ambulante anche fuori delle aree di mercato in cui esso non costituisca intralcio al traffico stradale, potrà essere autorizzato dal sindaco in occasione di festività locali.

In deroga a quanto disposto dall'art. 1 della presente legge è consentito l'esercizio del commercio ambulante negli aeroporti, nelle stazioni, nelle zone di accesso e di uscita delle autostrade e nelle piazzole di parcheggio, previo permesso da parte dell'ente proprietario o gestore.

Chiunque esercita il commercio ambulante nelle forme e nei luoghi di cui ai commi precedenti senza l'autorizzazione del sindaco è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 100.000 a L. 300.000 e deve sospendere immediatamente l'attività di vendita.

Art. 17.

Regolamento comunale del commercio ambulante

Ai fini del normale esercizio del commercio ambulante ogni comune deve disciplinare l'esercizio dello stesso nell'ambito del territorio comunale entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione della presente legge.

Il comune, qualora abbia rilasciato l'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante, deve:

1) destinare una o più aree nelle quali saranno delimitati i posteggi per l'esercizio del commercio ambulante in numero corrispondente almeno a quello delle autorizzazioni rilasciate.

I comuni interessati devono verificare, almeno ogni quattro anni, l'adeguatezza della consistenza delle aree destinate all'esercizio del commercio ambulante al numero delle autorizzazioni rilasciate. L'obbligo di destinare aree per l'esercizio del commercio ambulante incombe in ogni caso ai comuni situati in zone di confine o caratterizzati da particolare afflusso turistico quali saranno individuati nel regolamento di esecuzione della presente legge;

2) fissare le giornate di mercato, che devono essere comunicate entro il 31 agosto di ogni anno all'assessorato provinciale competente per la materia del commercio.

In considerazione della consistenza demografica del comune e/o del movimento turistico, la giunta provinciale, sentita la commissione provinciale per il commercio ambulante, può in caso di inerzia dell'amministrazione comunale, fissare d'ufficio il numero annuale complessivo delle giornate per l'apertura del mercato, nonchè la loro distribuzione.

Il comune può, tra l'altro:

1) individuare eventuali zone nelle quali, per ragioni di ordine pubblico e di urbanistica commerciale, l'esercizio del commercio ambulante è vietato;

2) individuare, all'interno del mercato, le aree da assegnare alle singole categorie merceologiche.

I provvedimenti comunali riguardanti l'istituzione, le delimitazioni territoriali, il funzionamento, il trasferimento e l'eventuale soppressione dei mercati ambulanti e tutte quelle iniziative atte a regolamentare ed a favorire il commercio ambulante, devono essere emanate dal consiglio comunale, sentito il parere della commissione comunale per il commercio ambulante. Copia dei provvedimenti deve essere inviata all'assessorato provinciale competente per la materia del commercio.

Art. 18.

Assegnazione dei posteggi all'interno dell'area di mercato

Il sindaco non può concedere il posteggio a chi non è provvisto dell'autorizzazione amministrativa per il commercio ambulante, salvo il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 4.

Non può essere concesso più di un posteggio per ogni autorizzazione. Il posteggio non è cedibile a titolo gratuito o oneroso, né temporaneamente, né permanentemente. L'autorizzazione deve essere esposta al pubblico in modo visibile.

Al fine di assicurare un regolare afflusso dei venditori, i posteggi disponibili nell'area destinata al mercato sono assegnati, fino al loro esaurimento, ai singoli richiedenti, tenuto conto dei seguenti criteri:

a) hanno diritto di precedenza nel seguente ordine i richiedenti:

residenti nel comune interessato;
residenti nella provincia di Bolzano;
residenti nelle province confinanti;
residenti nelle province limitrofe;
residenti in altre province;

b) hanno titolo di preferenza i richiedenti con maggiore anzianità di frequenza;

c) per le nuove assegnazioni vale, a parità di titoli di residenza e di frequenza, l'anzianità di autorizzazione.

Chiunque cede il posto di vendita in violazione a quanto disposto al secondo comma del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma di L. 100.000, nonchè con la revoca immediata della concessione del posto.

Chiunque non espone al pubblico in modo visibile l'autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma di L. 20.000. Viene inoltre revocata immediatamente la concessione del posteggio qualora l'interessato non sia in grado di produrre l'autorizzazione a richiesta dell'autorità competente.

Art. 19.

Inadempienze da parte dei comuni

Qualora gli organi comunali competenti omettano l'adozione dei provvedimenti di cui ai precedenti articoli 17 e 18, la giunta provinciale, sentita la commissione provinciale per il commercio ambulante, si sostituisce agli stessi dopo averli inutilmente diffidati ad adempiervi entro il termine massimo di sessanta giorni.

Art. 20.

Trasmissione elenco delle autorizzazioni rilasciate decadute e revocate

I sindaci entro il mese di agosto di ciascun anno comunicano all'assessorato provinciale competente per la materia del commercio e alla camera di commercio l'elenco nominativo delle autorizzazioni di commercio ambulante rilasciate, decadute o revocate nell'anno precedente, indicando anche le province per le quali ciascuna autorizzazione è valida.

Art. 21.

Permessi temporanei

Il venditore ambulante non in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante per la provincia di Bolzano, che intende svolgere temporaneamente la propria attività in qualche comune della medesima, deve ottenere preventivamente il permesso temporaneo da parte del sindaco competente per territorio, su conforme parere della commissione comunale per il commercio ambulante.

Il permesso temporaneo viene concesso solo in casi particolari tenendo conto:

a) del numero complessivo delle autorizzazioni del commercio ambulante rilasciate nel comune;

b) dell'affluenza complessiva dei venditori ambulanti sui mercati del comune;

c) del numero e della frequenza dei consumatori sui mercati del comune;

d) delle previsioni contenute nell'eventuale piano commerciale per il commercio.

Esso non potrà, in ogni caso, essere concesso per una durata inferiore a quindici giorni e superiori a sei mesi.

Chiunque, non in possesso dell'autorizzazione al commercio ambulante per la provincia di Bolzano, eserciti il commercio ambulante nella medesima senza essere in possesso del permesso temporaneo di cui al primo comma del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 30.000 a L. 100.000 e deve sospendere immediatamente l'attività di vendita.

Art. 22.

Categorie merceologiche

Le autorizzazioni per il commercio ambulante devono essere rilasciate per singole categorie merceologiche quali verranno definite dal regolamento di esecuzione della presente legge, fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Art. 23.

Pubblicità dei prezzi

Le merci di largo e generale consumo esposte sui banchi di vendita o attrezzature equivalenti devono recare in modo chiaro e ben visibile l'indicazione del prezzo di vendita.

Quando siano esposti insieme più esemplari di un medesimo articolo normalmente venduto ad unità, identici o dello stesso valore, è sufficiente l'apposizione su di essi di un unico cartellino contenente l'indicazione del prezzo.

Chiunque non espone il prezzo sui banchi di vendita o attrezzature equivalenti è punito con un'ammenda da L. 100.000 a L. 500.000.

L'inosservanza delle modalità di esposizione del prezzo di cui al primo e secondo comma è punito con la sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 50.000.

Art. 24.

Orari di vendita

Gli orari di vendita per il commercio ambulante, ad eccezione di quello esercitato a domicilio dei compratori, sono fissati nel regolamento di esecuzione della presente legge. Chiunque eserciti il commercio ambulante senza osservare gli orari disposti dall'autorità competente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 30.000 a L. 300.000.

Art. 25.

Sanzioni amministrative: procedura

Per l'accertamento e la contestazione dell'infrazione, la determinazione della sanzione pecuniaria e la relativa ingiunzione di pagamento, l'eventuale fase di opposizione all'ingiunzione, nonchè per la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute e per la procedura esecutiva, si applicano le vigenti norme in materia.

Art. 26.

Oblazione

Per le violazioni previste dalla presente legge, ad eccezione di quelle di cui agli articoli 2 e 10, è ammesso il pagamento, con effetto liberatorio per tutti gli obbligati, da effettuarsi entro quindici giorni dalla data della contestazione o della notificazione dell'accertamento della violazione, presso il tesoriere del comune, di una somma pari alla metà del minimo stabilito dalla legge, oltre le spese di notificazione.

Art. 27.

Decreto d'ingiunzione

Il sindaco territorialmente competente determina l'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie entro i limiti, minimo e massimo, previsti dalla legge e ne ingiunge il pagamento agli obbligati, da effettuarsi presso il tesoriere del comune.

Art. 28.

Recidiva

In caso di recidiva per infrazione agli articoli 16 e 18, il sindaco che ha rilasciato l'autorizzazione, sentita la commissione comunale per il commercio ambulante, può disporre con ordinanza motivata, il ritiro temporaneo fino ad un periodo massimo di tre giorni di mercato o la revoca dell'autorizzazione.

In caso di recidiva per infrazione agli articoli 16 e 18 il sindaco del comune nel quale è stata rilevata la contravvenzione nei confronti di chi è in possesso di autorizzazione rilasciata da altro comune, può vietare al medesimo l'esercizio del commercio ambulante nel territorio di propria competenza per un periodo da un minimo di tre mesi ad un massimo di un anno.

Contro i provvedimenti del sindaco, di cui ai commi precedenti, è ammesso ricorso alla giunta provinciale entro trenta giorni dalla data della loro notificazione.

Art. 29.

Conversione della licenza in autorizzazione

Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso della licenza prevista dalla legge 5 febbraio 1934, n. 327, hanno diritto ad ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 2 della presente legge, previa istanza da presentare al sindaco del comune ove il richiedente risiede ed effettivamente dimora, entro un anno dalla data predetta, a pena di decadenza.

Art. 30.

Sfera di applicazione della legge

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione nel territorio provinciale:

la legge 5 febbraio 1934, n. 327, e relativo regolamento di esecuzione;

la legge 4 luglio 1959, n. 489;

l'art. 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con decreto-legge 18 giugno 1931, n. 773, nella parte relativa all'obbligo dell'iscrizione in apposito registro presso le autorità di pubblica sicurezza per l'esercizio del commercio ambulante;

la legge 19 maggio 1976, n. 398;

nonchè ogni altra norma contraria alla presente legge o con essa incompatibile.

Art. 31.

Regolamento di esecuzione

Il regolamento di esecuzione della presente legge sarà emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 7 gennnaio 1977

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 15 gennaio 1977, n. 8.

Modifica dell'art. 1 della legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40: « Esercizio da parte della provincia autonoma di Bolzano delle funzioni amministrative in materia di utilizzazione di acque pubbliche ed in materia di impianti elettrici ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del 22 febbraio 1977*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 1 della legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40, è sostituito dal presente articolo:

« In conformità al piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di concessioni per derivazione di acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico, nel territorio della provincia di Bolzano provvede l'amministrazione provinciale secondo le norme e con le procedure previste dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, successivamente denominato « testo unico », dal regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285, e dalle successive disposizioni legislative e regolamentari in materia emanate fino alla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto compatibili con la presente legge, ferma restando la potestà di emanare regolamenti di esecuzione anche in riferimento alle norme ricordate ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 15 gennaio 1977

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(3078)

LEGGE PROVINCIALE 7 gennaio 1977, n. 9.

Norme di procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del 1° marzo 1977*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

NORME GENERALI

Art. 1.

Sfera di applicazione

Le sanzioni amministrative disposte da leggi o regolamenti provinciali, o da norme statali o regionali applicabili ai sensi degli articoli 105 e 106 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono irrogate secondo la disciplina prevista dai successivi articoli.

Art. 2.

Solidarietà

Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

Qualora le violazioni siano commesse da persona soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità incaricata della direzione o vigilanza è tenuta in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta.

Art. 3.

Accertamento delle violazioni

Le violazioni delle norme di legge o regolamentari che comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa sono accertate dal personale appositamente incaricato di far osservare le singole disposizioni.

Le violazioni delle norme in materia di polizia forestale possono essere accertate anche dai custodi forestali comunali.

Art. 4.

Contestazioni delle violazioni

Le violazioni di cui all'articolo precedente, quando sia possibile, devono essere contestate immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa, o comunque soggetta all'applicazione della sanzione prevista.

Qualora non sia avvenuta la contestazione personale per tutte o alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati residenti in Italia entro il termine di novanta giorni dall'accertamento.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti sia stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

La notificazione degli estremi della violazione è eseguita dallo stesso agente accertatore oppure a cura dell'ufficio della amministrazione, competente in base alle singole disposizioni di legge, a mezzo di ufficiale giudiziario, di messo provinciale o comunale o della posta.

Qualora la violazione sia commessa da minore degli anni 14, la contestazione della stessa deve essere fatta alla persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o vigilanza sul medesimo.

Copia del verbale di contestazione dell'infrazione, con la prova, quando occorra, dell'avvenuta notificazione, deve essere immediatamente trasmessa all'ufficio dell'amministrazione competente in materia.

Per le notificazioni da eseguirsi a persone non residenti, nè dimoranti, nè domiciliate nel territorio dello Stato, si applica l'art. 142 del codice di procedura civile. In tal caso non si applica la disposizione di cui ai precedenti secondo e terzo comma.

Art. 5.

Ammontare della sanzione pecuniaria

Qualora l'ammontare della sanzione pecuniaria non sia determinato in misura fissa per legge o regolamento, l'amministrazione provvede, entro sessanta giorni dal ricevimento della copia del verbale di contestazione della violazione, a far notificare agli interessati, nelle forme di cui al successivo art. 14, provvedimento motivato con il quale viene irrogata dall'organo competente la sanzione stessa.

Con decreto del presidente della giunta provinciale, su proposta dell'assessore competente in materia, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, sono determinati, per le diverse fattispecie, i criteri di massima da osservarsi dai singoli organi provinciali nell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, il cui ammontare sia indicato dalle vigenti norme entro limiti minimi e massimi.

Art. 6.

Pagamento in forma ridotta

Nei casi espressamente previsti, il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa deve essere effettuato entro quindici giorni dalla data della contestazione o della notificazione del relativo verbale o del provvedimento indicato nell'articolo precedente, presso il tesoriere della provincia. Il pagamento della sanzione in misura ridotta ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati.

Non è ammesso il pagamento in misura ridotta in caso di recidiva specifica. Qualora il pagamento abbia avuto comunque luogo, si procede ai sensi dell'articolo successivo per il recupero della differenza della somma dovuta.

Per gli obbligati non residenti, nè dimoranti, nè domiciliati nel territorio dello Stato, il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria deve essere effettuato entro i termini previsti dall'art. 163-*bis* del codice di procedura civile.

Qualora la sanzione determinata ai sensi dell'art. 5 sia di importo superiore a L. 500.000, la giunta provinciale, su richiesta degli obbligati, può autorizzare il pagamento rateizzato della sanzione stessa; è dovuto in tal caso un interesse pari alla misura del tasso ufficiale di sconto in vigore al momento della autorizzazione della giunta stessa. L'omesso versamento delle rate entro i termini previsti, obbliga l'organo competente ad emettere ingiunzione di pagamento dell'importo residuo.

Il termine per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in forma ridotta, indicato nell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge provinciale 21 giugno 1971, n. 8, e successive modifiche, è sostituito da quelli indicati nei precedenti primo e terzo comma.

Art. 7.

Ingiunzione di pagamento

Qualora non abbia avuto luogo il pagamento ai sensi dell'articolo precedente, ovvero non sia consentito, il presidente della giunta provinciale o altro organo dell'amministrazione dichiarato competente per legge, se ritiene fondato l'accertamento e sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta entro trenta giorni dalla scadenza del termine utile per l'oblazione della sanzione amministrativa o dalla notifica dell'accertamento della violazione o dell'ordinanza di determinazione della sanzione pecuniaria, e tenuto conto degli eventuali scritti difensivi dai medesimi fatti pervenire entro il suddetto termine, ridetermina se del caso, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione entro i limiti minimo o massimo, stabiliti dalla legge o regolamento e ingiunge agli obbligati di pagare alla tesoreria della provincia la somma medesima, oltre alle spese di notificazione, entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione stessa. Di tale pagamento deve essere data comunicazione, entro il decimo giorno da quello in cui è avvenuto, alle autorità che hanno emesso l'ingiunzione.

La notificazione è eseguita a mezzo di ufficiale giudiziario.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

Per l'intimazione ai debitori d'ignoto domicilio, residenza o dimora o residenti all'estero, sono applicabili le norme stabilite dal codice di procedura civile per le citazioni.

In caso di ritardo nel pagamento, la somma dovuta è maggiorata di un quarto per ogni semestre o frazione a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

Art. 8.

Ricorso contro l'ingiunzione

Per il procedimento di opposizione all'ingiunzione, ai sensi dell'art. 8 della legge 24 dicembre 1975, n. 706, si applicano le seguenti disposizioni, contenute nell'art. 9 della legge 3 maggio 1967, n. 317.

Contro l'ingiunzione di cui all'articolo precedente degli interessati possono proporre azione davanti al pretore del luogo in cui è stata accertata la violazione entro il termine prefisso per il pagamento.

L'esercizio dell'azione davanti al pretore non sospende la esecuzione forzata sui beni di coloro contro i quali l'ingiunzione è stata emessa, salvo che l'autorità giudiziaria ritenga di disporre diversamente.

Nel procedimento di opposizione, l'opponente può stare in giudizio senza ministero di difensore in deroga a quanto disposto dall'art. 82, secondo comma, del codice di procedura civile. Il procedimento è esente da imposta di bollo e la relativa decisione non è soggetta alla formalità della registrazione.

L'opposizione si propone mediante ricorso. Il pretore fissa l'udienza di comparizione, da tenersi nel termine di venti giorni e dispone per la notifica del ricorso e del decreto, da attuarsi a cura della cancelleria.

E' inappellabile la sentenza che decide la controversia.

L'atto con cui è proposta l'azione davanti al pretore può essere anche notificato direttamente all'autorità che ha emesso l'ingiunzione.

Art. 9.

Prescrizione

Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge, si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

Art. 10.

Esecuzione forzata

Salvo quanto è disposto dagli articoli 8 e 9, decorso il termine prefissato per il pagamento, alla riscossione delle somme dovute si procede, su richiesta dell'amministrazione, mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del testo unico approvato con regio-decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici.

Se la somma è dovuta in virtù di una sentenza, si procede alla riscossione con l'osservanza delle norme applicabili per il recupero delle spese processuali.

Art. 11.
Altre sanzioni amministrative

Salvo che non sia diversamente disposto, le violazioni di leggi o regolamenti che comportano l'applicazione di sanzioni amministrative diverse da quella pecuniaria, sono accertate e contestate nelle forme di cui ai precedenti articoli 3 e 4.

Le relative sanzioni sono applicate con ordinanza motivata del presidente della giunta provinciale o di altro organo della amministrazione competente per legge.

Contro l'ordinanza di cui al comma precedente è ammesso il ricorso alla giunta provinciale entro trenta giorni dalla data della sua notificazione.

I provvedimenti della giunta provinciale sono immediatamente esecutivi. Contro di essi è ammesso ricorso alla competente autorità giurisdizionale amministrativa.

Titolo II
NORME SPECIALI

Art. 12.
Organi competenti ad irrogare le sanzioni

La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al primo e secondo comma dell'art. 16-*ter* della legge provinciale 26 giugno 1956, n. 7, e successive modifiche e integrazioni, concernente la «Disciplina dell'artigianato e della formazione professionale artigiana», è applicata mediante ingiunzione di pagamento emessa dal presidente della giunta provinciale.

La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al primo comma dell'art. 27-*bis* del testo unico delle leggi sull'ordinamento urbanistico, approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 23 giugno 1970, n. 20, e successive modifiche e integrazioni, è applicata mediante ingiunzione di pagamento dell'importo determinato dalla direzione tecnica provinciale, emessa rispettivamente dal sindaco del comune territorialmente competente o dal presidente della giunta provinciale, ai sensi del terzo comma del medesimo art. 27-*bis*.

Le sanzioni amministrative pecuniarie per le contravvenzioni alle disposizioni in materia di orari dei negozi e delle altre attività di vendita al dettaglio sono comminate, con ingiunzione di pagamento emessa dal presidente della giunta provinciale, secondo la procedura prevista dalla presente legge.

Il provvedimento di determinazione, quando occorra, delle sanzioni amministrative pecuniarie e l'ingiunzione di pagamento delle medesime, disposto dalle leggi provinciali 21 giugno 1971, n. 8, 28 giugno 1972, n. 12, 28 giugno 1972, n. 13, 4 giugno 1973, n. 12, 13 agosto 1973, n. 27, 6 settembre 1973, n. 61, 6 settembre 1973, n. 63 e 11 giugno 1975, n. 29, sono emessi dal capo dell'ufficio tutela risorse naturali.

Gli atti di cui al comma precedente relativi alle sanzioni amministrative pecuniarie disposte dalle leggi provinciali 8 novembre 1973, n. 87, 12 luglio 1975, n. 35 e 24 giugno 1976, n. 23, sono emessi rispettivamente dal capo dell'ufficio trasporti, dal capo dell'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo, e dal capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste.

Il provvedimento di determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al primo comma dell'art. 14 della legge provinciale 12 agosto 1976, n. 32, concernente la disciplina delle cave e delle torbiere, è adottato dal capo dell'ufficio minerario provinciale. La relativa ingiunzione di pagamento è emessa dall'assessore provinciale competente in materia.

Art. 13.
Aumenti delle sanzioni

Qualora si debba provvedere all'emissione di ingiunzione di pagamento, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle leggi provinciali 28 giugno 1972, n. 12, 28 giugno 1972, n. 13, e 24 giugno 1976, n. 23, sono aumentate della metà; quelle previste dalla legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, sono aumentate di un quinto, e quelle previste dalle leggi provinciali 4 giugno 1973, n. 12, 13 agosto 1973, n. 27, 6 settembre 1973, n. 61, 6 settembre 1973, n. 63, 8 novembre 1973, n. 87 e 11 giugno 1975, n. 29, sono aumentate di un decimo.

Art. 14.
Notificazione degli atti amministrativi della provincia

La notificazione degli atti o provvedimenti amministrativi viene eseguita mediante consegna o trasmissione di una copia in forma amministrativa dei medesimi, per mezzo di ufficiale giudiziario, di messo provinciale o comunale, o della posta, alla persona interessata, secondo le modalità e le forme di cui agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile.

Quando si provvede a mezzo della posta si applicano le norme in vigore per la notificazione degli atti giudiziari in materia civile, sostituendosi all'ufficiale giudiziario l'ufficio dell'amministrazione competente in materia.

Titolo III
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 15.
Norme abrogate

Sono abrogate le seguenti norme provinciali:

articoli 5 e 6 della legge provinciale 28 giugno 1972, n. 12, concernente la «disciplina della raccolta dei funghi nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici», e successive integrazioni;

articoli 9 e 10 della legge provinciale 28 giugno 1972, n. 13, concernente «norme per la protezione della flora alpina»;

art. 12, quarto comma, della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, e successive modifiche, concernente la «disciplina degli obblighi dei concessionari idroelettrici e dell'impiego della energia per la elettrificazione locale»;

art. 5 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 7, recante «integrazioni e modifiche alla legge 9 ottobre 1967, n. 950, concernente sanzioni per i trasgressori delle norme di polizia forestale»;

art. 33, dal primo al nono comma, della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, concernente «provvedimenti contro l'inquinamento dell'aria in ambiente aperto ed in edifici e locali chiusi di lavoro»;

art. 12, dal primo all'ottavo comma, della legge provinciale 13 agosto 1973, n. 27, concernente «norme per la protezione della fauna»;

art. 22, dal secondo al sesto comma, della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, concernente «norme per la tutela del suolo da inquinamenti e per la disciplina della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e semisolidi»;

art. 22, dal terzo all'ottavo comma, della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63, concernente «norme per la tutela delle acque da inquinamenti e per la disciplina degli scarichi»;

art. 33, dal secondo al settimo comma, della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, concernente la «disciplina delle linee di trasporto funiviario in servizio pubblico»;

art. 10, dal terzo all'ottavo comma, della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 29, concernente «norme per la tutela dei bacini di acqua»;

art. 27, primo e secondo comma, e art. 28 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, concernente l'«ordinamento della azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo»;

art. 7 della legge provinciale 24 giugno 1976, n. 23, concernente «norme sulla circolazione con veicoli a motore in territorio sottoposto a vincolo idrogeologico e/o di tutela paesaggistico-ambientale»;

art. 14, dal terzo al settimo comma, della legge provinciale 12 agosto 1976, n. 32, concernente la «disciplina delle cave e delle torbiere».

Art. 16.
Sfera di applicazione ed entrata in vigore

Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano per le violazioni accertate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge stessa, fatte salve quelle concernenti la notificazione degli atti amministrativi.

La presente legge entra in vigore nel trentesimo giorno dalla data della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 7 gennaio 1977

MAGNAGO

Visto: *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(3800)

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 11 marzo 1977, n. **14.**

Proroga della efficacia della classificazione alberghiera.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 16 *marzo* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La classificazione degli alberghi, delle pensioni e delle locande, stabilita per le province della regione Umbria, di Perugia e Terni, con efficacia per il biennio 1975-76, ai sensi del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito in legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e successive modificazioni, è prorogata a tutti gli effetti, per il biennio 1977-78.

Art. 2.

Fino a quando non si è disposto diversamente sono fatte salve, in quanto applicabili, le norme sostanziali e procedurali vigenti nella materia oggetto della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 11 marzo 1977

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 10 *febbraio* 1977 (*atto n.* 451) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 10 *marzo* 1977.

(3828)

LEGGE REGIONALE 18 marzo 1977, n. **15.**

Provvedimenti a favore delle comunità montane per la valorizzazione dei territori montani.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 23 *marzo* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni della presente legge sono dirette a promuovere la valorizzazione dei territori montani e la crescita culturale delle popolazioni nonchè a perseguire una politica di riequilibrio economico e sociale dello stesso territorio.

I piani di sviluppo ed i programmi da predisporsi dalle comunità montane ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, dovranno prevedere, in armonia con gli obiettivi della programmazione regionale, tra gli altri, interventi di rimboschimento, di riassetto e trasformazione del territorio montano, nonchè opere di bonifica, di difesa del suolo ed infrastrutturali.

Art. 2.

Per la formazione dei programmi e la realizzazione delle opere di cui sopra, le comunità montane potranno avvalersi anche dell'apporto degli uffici tecnici della Regione e dell'ente di sviluppo nell'Umbria.

Per la realizzazione degli interventi in materia di forestazione le comunità montane utilizzeranno, compatibilmente con la normativa che ne regola l'occupazione, la mano d'opera già impiegata nei cantieri di forestazione gestiti dalle comunità montane stesse, dagli uffici forestali della Regione e dai consorzi ed enti di bonifica montana.

Art. 3.

Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, è autorizzata nel biennio 1976-77 la spesa complessiva di lire 5.000 milioni ad integrazione delle somme attribuite alle comunità montane ai sensi della legge 11 marzo 1975, n. 72.

La predetta spesa sarà imputata al cap. 3710 denominato: « Interventi di rimboschimento, riassetto del territorio montano, opere di bonifica, di difesa del suolo ed infrastrutturali ». Le somme non utilizzate in un esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 4.

Alla spesa prevista all'art. 3 della presente legge sarà fatto fronte con il netto ricavo di mutui passivi che la giunta regionale è autorizzata a contrarre, alle migliori condizioni del mercato finanziario, per una durata massima di anni trenta.

Gli oneri di ammortamento di cui al comma precedente, calcolati in L. 365.000.000 per l'anno 1977, in L. 730.000.000 per ognuno degli anni dal 1978 al 2006 ed in L. 365.000.000 per l'anno 2007, saranno imputati al cap. 4710 dei rispettivi bilanci e ad essi sarà fatto fronte con l'incremento del fondo di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 5.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale provvede, sentita la commissione consiliare competente, alla ripartizione tra le comunità montane dei fondi di cui al precedente art. 3 in base ai seguenti criteri:

il 10 per cento in parti uguali;

il 20 per cento in base alla superficie montana risultante dalla legge 25 luglio 1952, n. 991, art. 1 e art. 14;

il 10 per cento in base alla popolazione montana risultante dai dati ufficiali dell'ultimo censimento;

il 30 per cento in base al numero delle giornate di lavoro eseguite dai lavoratori forestali nell'anno solare precedente;

il 30 per cento in base ai programmi deliberati da ciascuna comunità montana.

Art. 6.

Per quanto non regolato dalla presente legge si richiama la normativa della legge regionale 28 dicembre 1973, n. 48.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 18 marzo 1977

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 10 *febbraio* 1977 (*atto n.* 447) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 17 *marzo* 1977.

(3829)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100771520)